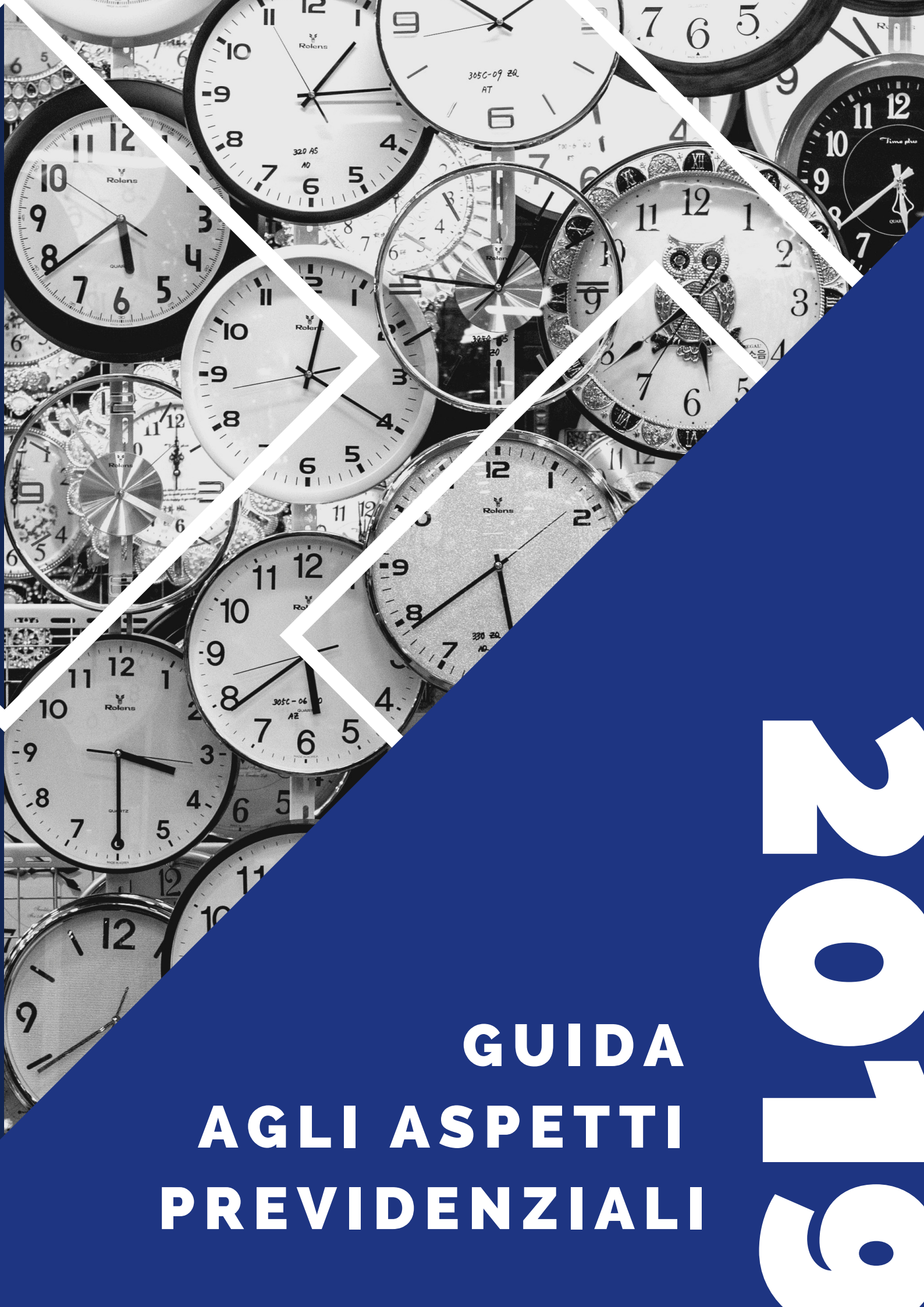


GUIDA AGLI ASPETTI PREVIDENZIALI

2019

ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI

Anno 2019

GUIDA AGLI ASPETTI PREVIDENZIALI

Indice

INPS	**1**
Premessa	**1**
La gestione commercianti	**3**
Contributi utili alla pensione	**7**
La pensione di vecchiaia “retributiva”	**19**
La pensione di vecchiaia contributiva	**21**
La pensione anticipata (ex anzianità)	**25**
La pensione anticipata contributiva	**27**
Pensione di invalidità	**29**
La pensione ai superstiti	**30**
La misura della pensione	**30**
Calcolo contributivo	**35**
Cumulo pensione reddito	**45**
Supplementi di pensione	**46**
La pensione supplementare	**47**
Assegno di maternità	**48**
ENASARCO	**49**
Introduzione	**49**
L’iscrizione	**49**
Contributi	**49**
Le pensioni	**52**
Misura della pensione	**54**
Supplemento di pensione	**59**
Indennità di risoluzione di rapporto	**59**
FAQ	**61**

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano

Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

INPS

Premessa

Introduzione

Il provvedimento che accompagna la Legge Finanziaria 1997 ha risolto in via definitiva il problema dell'assoggettabilità all'obbligo assicurativo previdenziale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, problema sorto con l'emanazione della L. 1/1991, istitutiva del particolare Albo professionale di categoria tenuto dalla Consob. L'art. 1, comma 196, della L. 662/1996, stabilisce infatti che a decorrere dal 1 gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che operano in veste di agenti o di mandatari siano iscritti all'Inps, presso la gestione degli esercenti attività commerciali (di cui all'art. 34 della Legge 88/1989), previa istituzione in seno alla stessa gestione di apposita evidenza contabile.

Chi si deve iscrivere

L'obbligo dell'iscrizione all'Inps investe tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo di categoria che svolgono la loro attività come agenti o mandatari, con carattere di abitualità e prevalenza.

Doppia attività

Dal momento che la norma non lo esclude esplicitamente, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è quindi compatibile con quella svolta (contemporaneamente) in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Tuttavia, l'obbligo assicurativo sorge solamente se l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede viene prestata con carattere di prevalenza rispetto all'altra o alle altre. Sul concetto di prevalenza nessun organo competente si è finora pronunciato. Si ritiene comunque che possa ragionevolmente ricercarsi combinando sia l'intensità della prestazione lavorativa, sia il volume di reddito ricavato dalla stessa. Si può, ad esempio, escludere l'obbligo di iscrizione per un dipendente a tempo pieno che svolge anche attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dalla quale peraltro ricava di norma minor reddito, rispetto alla retribuzione. Mentre dovrebbe essere obbligato all'iscrizione presso la gestione Inps il dipendente part-time, il quale dall'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ricava un reddito più elevato dello stipendio. Un caso particolare è invece rappresentato da colui che, oltre all'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, svolge anche quella di consulente. Al riguardo, l'Inps (circolare n. 17/1997) ha precisato che, qualora questa seconda attività sia nettamente distinta da quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, l'interessato è obbligato al versamento del famoso contributo alla Gestione Separata Inps. Quando invece l'attività di consulente sia complementare ed

accessoria rispetto a quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, così da configurare un'unica professionalità, il soggetto interessato deve essere assicurato esclusivamente come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sulla base della totalità dei redditi conseguiti.

Collaboratori familiari

La suddetta normativa (comma 197 dell'art. 1 della L. 662/1996), ha esteso l'obbligo assicurativo anche a coloro che cooperano con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in qualità di collaboratori familiari: parenti e affini entro il terzo grado.

In proposito, è bene precisare che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo, non è necessario che i collaboratori abbiano costituito con il titolare un'impresa familiare (ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile), ma è sufficiente che gli stessi partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Tra i familiari coadiuvanti rientrano:

- il coniuge;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi e affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, ecc.);
- i nipoti in linea retta (figli dei figli);
- i fratelli e le sorelle;
- gli ascendenti e gli equiparati ai genitori (patrigno o matrigna);
- i nipoti in linea collaterale (figli di fratelli e di sorelle) e i rispettivi coniugi;
- i suoceri;
- generi e nuore;
- cognati.

Decorrenza dell'iscrizione Inps

L'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale decorre:

- dal 1° gennaio 1997, per coloro che a tale data erano già iscritti all'albo Consob (ora OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari);
- dalla data di iscrizione all'albo, per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 1997.

L'iscrizione deve avvenire, a domanda, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps ("Arco 1"), corredato da un certificato d'iscrizione all'albo OCF e copia della partita Iva. La domanda di iscrizione per il collaboratore deve essere presentata dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, il quale è inoltre responsabile del pagamento dei contributi dovuti per lo stesso.

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

Periodi pregressi

Per quanto riguarda il passato, la disposizione di legge che ha introdotto l'obbligo assicurativo prevedeva che coloro i quali avessero già una posizione assicurativa Inps (anche in qualità di dipendente) anteriore al 1992, e che data l'incertezza normativa dell'epoca, non si erano iscritti alla gestione commercianti, potevano (non erano quindi obbligati) coprire il periodo 1 gennaio 1992 - 31 dicembre 1996 versando la relativa contribuzione, senza sanzioni, né interessi. La regolarizzazione del passato poteva essere richiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività svolta in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Il versamento doveva avvenire in unica soluzione, entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente (a chi l'ha richiesta entro il 1 aprile 1997, è stata concessa anche la forma rateale, con un massimo di 36 quote mensili, maggiorate dell'interesse al tasso annuo dell'8%). La regolarizzazione a favore del collaboratori familiari doveva essere richiesta dal titolare, il quale doveva peraltro attestare che il proprio congiunto aveva effettivamente prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa per il periodo per il quale viene richiesta la copertura assicurativa.

Contribuzione già versata

I periodi contributivi, comunque versati, già presenti nella gestione commercianti alla data del 31 dicembre 1996 vengono utilizzati nella nuova gestione. In proposito, va detto che coloro i quali hanno effettuato versamenti, specie nel periodo successivo all'emanazione della circolare Inps n. 134 del 12 maggio 1995, con esplicita richiesta di ripetizione, nella convinzione dell'inesistenza dell'obbligo assicurativo, hanno potuto ottenere (su domanda) il rimborso delle somme pagate.

La gestione commercianti

La riforma del 1990

La riforma previdenziale del settore, attuata con la L. 233/1990, ha completamente rivoluzionato la normativa pensionistica dei commercianti, passando da un sistema che prevedeva il versamento di contribuzione pressoché uguale per tutti e prestazioni pensionistiche indifferenziate, ad un modello secondo cui sia la contribuzione che la pensione debbano essere correlate al reddito derivante dall'attività svolta. Più precisamente, gli esercenti attività commerciale versavano un contributo fisso (che per l'anno 1989, ad esempio, era pari a lire 1.355.280), accompagnato da una modesta aliquota percentuale sul reddito d'impresa, pari al 4,20%, con un massimale di 2.000.000. Con l'avvento della riforma, dall'1 luglio 1990 è stato soppresso il contributo in quota fissa ed è stato istituito un unico contributo in percentuale sul reddito. Inoltre,

con le precedenti disposizioni la percentuale legata al reddito d'impresa (introdotta nel 1982, quale anticipazione della riforma del 1990) veniva versata esclusivamente per il titolare e non anche per i familiari collaboratori; per loro infatti era dovuto solo il contributo in quota fissa. Con le attuali regole, invece, il contributo in percentuale si applica a tutti coloro che partecipano all'attività.

La contribuzione obbligatoria

La contribuzione obbligatoria, fissata all'origine (1990) in misura pari al 12% del reddito conseguito, ha subito diverse variazioni nel tempo. La legge Finanziaria 1998 (art. 59, comma 15, L. 449/1997) aveva fissato l'aliquota al 16,19% per il 1998 e disposto l'elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali. Sulla quota di reddito eccedente il cosiddetto "tetto" pensionabile dei lavoratori dipendenti, l'aliquota in vigore è maggiorata di un punto. La legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 768 L. 296/2006) ha disposto l'elevazione dell'aliquota al 19,50% per il 2007 e (definitivamente) al 20% a partire dal 2008.

La riforma Fornero (art. 24, L. 214/2011) ha nuovamente elevato l'aliquota contributiva al 21,30% nel 2012 e ha stabilito un incremento della stessa nella misura pari a 0,45%, per ogni anno successivo, sino a raggiungere (nel 2018) il 24%.

Per i familiari di età inferiore a 21 anni, è prevista una riduzione di 3 punti dell'aliquota contributiva.

L'evoluzione dell'aliquota contributiva

Anno	*Aliquota contributiva*
2012	21,30%
2013	21,75%
2014	22,20%
2015	22,65%
2016	23,10%
2017	23,55%
Dal 2018	24,00%

Minimale contributivo

Per il reddito da assoggettare a contribuzione sono stabiliti una quota minima ed un massimale. Il cosiddetto minimale è fissato in base alla retribuzione minima soggetta a contributi prevista annualmente per i dipendenti del settore, maggiorata di 671,39 euro (1.300.000 lire). Pertanto, qualora il reddito denunciato ai fini Irpef risulti inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale di retribuzione giornaliera,

stabilito al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi per la contribuzione previdenziale degli operai del commercio, l'aliquota deve essere applicata sull'imponibile ricavato dal prodotto stesso.

Massimale contributivo

La legge del 1990 prevede inoltre un massimale imponibile di reddito, oltre il quale non è dovuta la contribuzione previdenziale, stabilito in misura pari al "tetto" di retribuzione pensionabile previsto per i lavoratori dipendenti, maggiorato di due terzi.

SCHEDA 1 - La contribuzione 2017

Fasce di reddito	*Contributo INPS***
Fino a 15.878 Euro	3.833 euro
Da 15.878 a 47.143 Euro	24,09% (21,54%)
Da 47.143 a 78.572 Euro *	25,09% (25,09%)

* Il massimale contributivo che si applica agli iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, è pari a 102.543 euro.

** La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (7,44 Euro). I valori tra parentesi si riferiscono ai collaboratori di età inferiore a 21 anni.

È prevista un'agevolazione per i titolari di pensione che hanno compiuto l'età pensionabile, i quali possono chiedere (devono quindi inoltrare domanda) di versare la metà dei contributi dovuti. Al riguardo l'Inps ha specificato che la prevista domanda di ammissione al beneficio ha effetto a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione della stessa, ed esplica la sua efficacia non solo per l'anno in cui è stata presentata, ma a tempo indeterminato, sino alla sua eventuale revoca. Non deve, quindi, essere ripresentata per gli anni successivi. Il minor versamento si riflette sul supplemento di pensione che andranno ad ottenere continuando l'attività lavorativa.

Termini e modalità di pagamento

La citata L. 233/1990 disponeva che i contributi sul reddito minimo dovessero essere versati in quattro rate uguali alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell'anno successivo. Mentre le quote di contribuzione dovute sulla parte di reddito eccedente il suddetto minimale, ed entro il massimale sopra indicato, dovessero invece essere versate in due rate uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre.

Sino al 1998, per il versamento della contribuzione l'Inps ogni anno faceva pervenire un carnet contenente 7 bollettini di conto corrente postale, quattro dei quali già prestampati anche nell'importo. Questi ultimi andavano utilizzati per il pagamento delle quattro rate del contributo minimo, e delle eventuali quote dovute alle associazioni di categoria. I rimanenti tre bollettini (a fondo giallo) dovevano invece essere utilizzati per il versamento del contributo a percentuale, il primo entro il 20 luglio e il secondo entro

il 20 ottobre (percentuale sul reddito "provvisorio" dichiarato all'Irpef per l'anno precedente). Il terzo doveva essere infine utilizzato per il "saldo" (da versare entro i 20 giorni successivi al termine stabilito per il versamento delle imposte sui redditi relativi all'anno cui si riferiva la contribuzione), calcolato applicando l'aliquota contributiva sulla differenza tra reddito dell'anno cui si riferisce la contribuzione e reddito dell'anno precedente, sulla base del quale è stata versata la contribuzione "provvisoria".

Il provvedimento sulla semplificazione degli adempimenti fiscali (Decreto Legislativo 241/1997) prevede ora che il versamento dei contributi dovuti alle gestioni autonome Inps venga effettuato mediante il modello di pagamento unificato (imposte contributi) F24. Il modulo viene fornito precompilato nell'apposita sezione "Inps", che deve essere completata dall'interessato con eventuali ulteriori dati di pagamenti o di rimborsi relativi all'erario, agli enti locali o ad altre contribuzioni Inps.

I termini di versamento sono così determinati:

- **entro il 16 maggio**, la prima delle 4 rate in cui viene ripartito il contributo minimo;
- **entro il 31 maggio**, la prima rata (50%) della quota di contribuzione eccedente il contributo minimo;
- **entro il 20 agosto**, la seconda delle 4 rate in cui viene ripartito il contributo minimo;
- **entro il 16 novembre**, la terza delle 4 rate in cui viene ripartito il contributo minimo;
- **entro il 30 novembre**, la seconda rata (50%) della quota di contribuzione eccedente il contributo minimo;
- **entro il 16 febbraio dell'anno successivo**, la quarta ed ultima rata in cui viene ripartito il contributo minimo;
- **entro il 31 maggio dell'anno successivo**, l'eventuale saldo, calcolato applicando l'aliquota contributiva sulla differenza tra reddito dell'anno cui si riferisce la contribuzione e reddito dell'anno precedente, sulla base del quale è stata versata la contribuzione "provvisoria".

I contributi, come avviene nel settore del lavoro dipendente, si prescrivono nel termine di 5 anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995).

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

Calendario dei pagamenti 2019	
16 maggio	1° rata contributo minimo anno in corso
31 maggio *	Saldo contributi anno precedente e 1° rata (50%) della quota di contribuzione anno in corso eccedente il contributo minimo
20 agosto	2° rata contributo minimo anno in corso
18 novembre	3° rata contributo minimo anno in corso
2 dicembre	2° rata (50%) della quota di contribuzione anno in corso eccedente il contributo minimo
17 febbraio	4° rata contributo minimo anno precedente

***** Il termine è puramente indicativo, poiché in realtà segue ogni anno la scadenza stabilita per il versamento dell'Irpef (Modello Unico).

Sanzioni

Coloro che non rispettano i termini stabiliti per il versamento dei contributi, ma risultano regolarmente iscritti alla gestione previdenziale, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), aggiornato periodicamente dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 5,5 punti. La somma aggiuntiva può arrivare al massimo del 40% del debito contributivo. Chi invece evade completamente i contributi, e omette anche di iscriversi, oltre alla somma aggiuntiva stabilita per la generalità dei ritardatari, deve pagare anche una sanzione pari al 30% del debito in ragione d'anno, fino ad un massimo del 60% di quanto dovuto. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte dell'Inps, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la sanzione non è dovuta, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato 30 giorni dalla denuncia stessa.

Contributi utili alla pensione

I contributi figurativi

Oltre alla contribuzione obbligatoria, alla determinazione del diritto e della misura della pensione di commercianti concorrono anche i contributi figurativi, quelli da riscatto e i volontari.

Per i lavoratori autonomi i contributi figurativi sono accreditabili per il solo periodo di servizio militare e (per le lavoratrici) il periodo di astensione facoltativa dall'attività, il cosiddetto congedo parentale, fino ad un massimo di tre mesi (anche frazionabili) entro

il primo anno di vita del bambino. Gli altri eventi che determinano l'accredito della contribuzione figurativa sono riconosciuti solo se riferiti a periodi di attività lavorativa dipendente. Si dicono figurativi i contributi che vengono accreditati, senza alcun onere finanziario a carico dell'interessato, e che si riferiscono esclusivamente a:

- periodi durante i quali si ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione (pari di solito a 6 mesi);
- periodi di ricovero per malattia tubercolare;
- periodi di sospensione dell'attività dovuta a cassa integrazione;
- periodi successivi al licenziamento da parte di una azienda dichiarata in stato di crisi, durante i quali il lavoratore è ammesso a fruire della cosiddetta indennità di "mobilità";
- periodi di servizio militare. È accreditabile il anche il servizio militare non armato e quello sostitutivo civile relativamente all'obiezione di coscienza;
- periodi di assenza per malattia o infortunio;
- periodi di assenza dal lavoro per donazione del sangue;
- periodi di interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza e puerperio. La cosiddetta riforma Amato (Decreto Legislativo 503/1992) prevede, l'estensione dell'accredito figurativo a tutti i periodi per i quali è prevista l'assenza obbligatoria (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), anche se collocati al di fuori e cioè prima o dopo di un determinato rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso l'accredito è riservato solo a coloro che possono far valere il requisito di cinque anni di anzianità contributiva acquisita in relazione ad effettiva attività lavorativa;
- periodi di interruzione facoltativa del lavoro, per la durata massima di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino. La copertura figurativa scatta anche per assenza dal lavoro dovuta a malattia del bambino di età inferiore a tre anni (fino a tutto il 31 dicembre 1993);
- periodi di aspettativa durante i quali il dipendente viene chiamato a funzioni pubbliche elettive (l'onorevole, ad esempio) o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali.

Come muoversi per l'accredito

I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati, normalmente in occasione della domanda di pensione; non sono infatti previsti termini di scadenza. Fanno eccezione quelli riferiti a periodi di disoccupazione, assistenza antitubercolare, cassa integrazione, mobilità e congedo parentale a favore delle lavoratrici autonome, per i quali si procede all'accredito d'ufficio; ci pensa direttamente l'Inps, sulla base dei dati di cui è già in possesso (perché paga la corrispondente indennità), oppure su segnalazione dell'azienda (come per l'assenza per donazione del sangue), attraverso la denuncia annuale delle retribuzioni. In particolare, per l'accredito del servizio militare è necessario presentare all'Inps il foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare di appartenenza. Allorché il riconoscimento

figurativo viene richiesto contestualmente alla domanda di pensione e il periodo militare interessato risulta collocato in data posteriore al 1 gennaio 1946, è possibile evitare la documentazione, compilando una particolare dichiarazione di responsabilità.

Efficacia dei figurativi

I contributi figurativi sono utili a tutti gli effetti e concorrono quindi a determinare sia il diritto che la misura della pensione.

La contribuzione volontaria

La cosiddetta volontaria ha lo scopo di consentire all'ex commerciante che cessa l'attività, di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione previdenziale obbligatoria.

Come comportarsi

Per poter proseguire l'assicurazione volontariamente occorre un'apposita autorizzazione che deve essere espressamente richiesta all'Inps (gli uffici dell'ente mettono a disposizione degli appositi moduli di domanda). L'autorizzazione viene concessa in presenza di un versamento pari ad almeno 3 anni (36 mesi) di contributi obbligatori effettivi nel quinquennio precedente la domanda. Dal 1° gennaio 2001 viene concessa anche in assenza dei 3 anni di versamenti nei 5 che precedono la richiesta, a condizione però che l'interessato abbia maturato un minimo di 5 anni di contributi, in qualsiasi epoca versati. All'atto dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione, l'Inps, con apposita lettera, comunica all'interessato:

- la decorrenza dell'autorizzazione stessa, che nel caso degli iscritti alla gestione commercianti coincide con il primo giorno del mese in cui viene inoltrata la domanda;
- la classe di contribuzione assegnata (che varia a seconda il reddito);
- l'importo da versare;
- tutte le istruzioni necessarie per l'effettuare i versamenti.

I contributi volontari vanno pagati per periodi trimestrali solari (entro la fine del trimestre successivo), in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale prestampati e rilasciati dallo stesso ente. Per coprire il primo trimestre (gennaio-marzo) occorre effettuare il versamento entro il successivo 30 giugno; il secondo trimestre (aprile-giugno) va versato entro il 30 settembre, e così via.
Le somme pagate per i versamenti volontari, a partire dal 1 gennaio 2001, possono essere dedotte dall'imponibile Irpef, come avviene per i contributi obbligatori.

Il calendario della volontaria

Periodo contributivo	*Termine di versamento*
1° trimestre (Gennaio-marzo)	30 giugno
2° trimestre (Aprile-giugno)	30 settembre
3° trimestre (Luglio-settembre)	31 dicembre
4° trimestre (Ottobre dicembre)	31 marzo *

* Dell'anno successivo.

Quanto costa la volontaria

L'importo del contributo volontario da versare viene stabilito in relazione al reddito sulla base del quale sono stati versati i contributi obbligatori negli ultimi tre anni. L'aliquota contributiva è analoga a quella della contribuzione obbligatoria. Questo significa che l'ex iscritto alla gestione commercianti che decide di versare i contributi volontari deve sborsare in pratica la stessa somma che avrebbe versato se avesse continuato l'attività.

Il costo della volontaria 2019

Classi di reddito	*Importo mensile*
Fino a € 15.878	318,75
da € 15.879 a € 21.090	371,07
da € 21.090 a € 26.300	475,68
da € 26.301 a € 31.511	580,29
da € 31.512 a € 36.722	684,90
da € 36.723 a € 41.933	789,51
da € 41.934 a € 47.142	894,10
da € 47.143	946,40

Il valore della volontaria

Ai fini del diritto e della misura della pensione i contributi volontari sono considerati come quelli obbligatori. Ciò vale anche per la pensione di anzianità.

È conveniente versare?

Costa sempre di più farsi una pensione da soli. Gli importi dei contributi volontari da versare nelle casse dell'Inps, da parte di chi cessa l'attività prima del tempo, aumentano con lo stesso ritmo del costo della vita. Si tratta di un argomento che interessa numerosi ex iscritti alla gestione dei commercianti, soprattutto donne che hanno scelto di continuare l'assicurazione pagando in proprio, con lo scopo di maturare comunque il diritto alla pensione. Quando si parla di volontaria viene spontaneo chiedersi se

conviene o meno continuare a fare versamenti. È una domanda cui non è facile rispondere per un complesso di motivi, alcuni dei quali di ordine strettamente personale, come la singola disponibilità finanziaria, l'epoca dell'andata in pensione e così via. Certo, per coloro cui mancano soltanto brevi periodi per raggiungere il minimo dei contributi utili per la pensione, la prosecuzione volontaria è sicuramente conveniente. Ogni sforzo in questo senso dunque è economicamente produttivo, quando cioè l'esborso di denaro è indirizzato al raggiungimento di un obiettivo che altrimenti non si sarebbe raggiunto. Lo stesso vale per chi intende maturare la pensione di anzianità, sempre che ciò consente di raggiungere il diritto prima del compimento dell'età pensionabile; quando cioè le rate di pensione anticipate rispetto all'età della vecchiaia consentono di recuperare la parte della spesa sostenuta. La questione circa l'utilità dei contributi volontari c6omincia a sorgere in altri casi. Non è conveniente, per esempio, continuare a versare quando si è già raggiunto i requisiti per la vecchiaia, in quanto la dinamica della cosiddetta perequazione automatica (l'aumento annuale delle pensioni), il più delle volte fa si che pur proseguendo con i versamenti si finisce con il percepire comunque una rendita di modesta entità.

Volontaria, quando ne vale la pena

Conviene	*Non conviene*
Chi ha lavorato almeno 10-12 anni e deve raggiungere i 20 anni di contributi per la pensione. Butterebbe via, altrimenti, gli anni già versati.	Chi ha già maturato il requisito per la vecchiaia e versando non raggiungerebbe comunque prima dell'età il requisito per l'anzianità.
Chi è vicino alla pensione di anzianità che raggiungerebbe prima del compimento dell'età per la vecchiaia. Con la pensione anticipata recupera il denaro speso per la volontaria.	In tutti i casi in cui si è già raggiunto il requisito richiesto. Ulteriori versamenti quasi mai influiscono positivamente sull'importo della pensione.

I riscatti

La disciplina dei riscatti a favore dei commercianti è analoga a quella dei lavoratori dipendenti. La sola possibilità di riscatto consentita, riferita esclusivamente alla contribuzione versata nella gestione autonoma, è quella relativa agli anni di studi universitari (il **riscatto di laurea**). Gli altri tipi di riscatto (recupero contribuzione omessa prescritta, lavoro all'estero in Paesi non convenzionati, ecc.) sono consentiti al lavoratore autonomo, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i dipendenti, solo se riguardano periodi di attività lavorativa subordinata.

Quando si può riscattare

Il riscatto è un'operazione che consente al lavoratore di ottenere, a proprie spese, il riconoscimento contributivo dei periodi durante i quali risulta "scoperto". A differenza della copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto è sempre a titolo oneroso.

Il riscatto è agevolato fiscalmente perché le somme versate agli enti di previdenza possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i contributi obbligatori. Il lavoratore ha così la possibilità di recuperare parte della spesa grazie alle minori tasse pagate.

La deducibilità fiscale prima, e la possibilità recentemente offerta di pagare a rate senza interessi nell'arco di 10 anni, hanno dato in particolare un nuovo slancio al riscatto della laurea che, per i suoi alti costi, era passata un po' in secondo piano.

Va anche ricordato che, grazie al decreto sull'armonizzazione dei regimi previdenziali, al riscatto sono ammessi anche i dipendenti pubblici e numerose altre categorie, in precedenza escluse. Ma vediamo quali sono le diverse situazioni previste.

Le regole per recuperare l'Università

Le condizioni richieste per il recupero del periodo del corso legale degli studi universitari sono due:
- aver già versato almeno un contributo;
- aver conseguito il diploma.

La copertura contributiva non può, infatti, essere riconosciuta a chi non ha ancora cominciato a lavorare, né a chi, pur avendo seguito gli studi universitari, non abbia poi raggiunto la laurea. Il recupero si riferisce agli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso legale, con esclusione dei periodi "fuori corso". Il riscatto può essere anche parziale, riguardare cioè singoli anni del corso di studi (due anni al posto di quattro, ad esempio).

Il caso più frequente di riscatto parziale è quello di concomitanza tra servizio militare e frequenza universitaria. Facciamo un esempio. Il dottor Rossi, funzionario di banca, si è laureato in economia e commercio. Durante gli studi universitari ha fatto il servizio militare per 12 mesi. Dal momento che la "leva" viene accreditata figurativamente (senza alcun onere, quindi), il dottor Rossi può fare la domanda all'Inps per il riscatto di soli tre dei quattro anni di studi universitari di economia.

La laurea conseguita in un Paese straniero può essere recuperata solo se è riconosciuta dall'università italiana o abbia, comunque, valore legale nel nostro ordinamento. In questi casi il riscatto può essere chiesto nei limiti della durata legale del corrispondente corso di laurea in Italia o, se inferiore, degli studi effettivamente compiuti all'estero. Stesse regole se il lavoratore, pur avendo frequentato un'università straniera, si sia poi diplomato in Italia o sia stato ammesso a un anno intermedio del corso di laurea.

Valide anche le lauree brevi. In passato il recupero ai fini pensionistici degli anni di studi universitari era pressoché riservato solo alla laurea vera e propria. Non potevano, infatti, essere riscattati i corsi di tipo superiore che non davano luogo al conferimento del titolo accademico. Ad esempio, le cosiddette "lauree brevi" e i diplomi parauniversitari, potevano essere recuperati solo se i relativi titoli erano richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione della carriera.

Dopo la riforma del 1995, grazie a uno dei provvedimenti di attuazione della cosiddetta armonizzazione dei regimi previdenziali (decreto legislativo n. 184/1997), ora è possibile recuperare, senza particolari vincoli, anche gli anni di studio per:

a. il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni (la cosiddetta "laurea breve");

b. il diploma di laurea, ottenuto dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

c. il diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

d. il dottorato di ricerca.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande di riscatto presentate dal 12 luglio 1997, indipendentemente dalla data in cui si è svolto il corso di studi. Possono essere recuperate, quindi, le lauree brevi conseguite prima del luglio 1997.

Riscatto della laurea in attesa del lavoro

Una eccezione alla regola generale è stata decisa per i più giovani. Il riscatto degli studi universitari può essere infatti esercitato anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tal caso, il contributo è versato all'Inps in una apposita evidenza contabile, e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato sarà successivamente trasferito, a domanda, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato si iscriverà. In una simile circostanza, in assenza cioè di una retribuzione o reddito di riferimento, l'onere di riscatto è costituito dal versamento di una somma pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro nel 2019), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (attualmente pari al 33%).

Un esempio per semplificare. Si ipotizzi il caso di un giovane in attesa di occupazione che chiede oggi di riscattare la laurea breve (tre anni). Nel 2019 l'imponibile contributivo minimo dei commercianti è pari a 15.878 euro. Per calcolare quanto gli costa il riscatto è sufficiente applicare il 33% (aliquota contributiva dei dipendenti) a 15.878 euro e moltiplicare il risultato per i tre anni di università. In totale deve spendere 15.720 euro.

L'onere di riscatto è fiscalmente deducibile (dall'imponibile Irpef) dall'interessato, oppure, qualora questi (come è probabile) non fosse titolare di reddito, è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (il papà o la mamma), nella misura del 19% dell'importo stesso.

Meglio muoversi d'anticipo

La domanda di riscatto degli studi universitari non è soggetta ad alcun termine e può quindi essere presentata in qualsiasi momento. Anzi, ora è possibile presentarla anche prima di iniziare l'attività lavorativa. Il conto è tanto più salato quanto più alta è la retribuzione percepita alla data di presentazione dell'istanza. La richiesta, che non comporta alcun impegno di pagamento, va corredata da un certificato rilasciato dall'università che comprovi l'avvenuto conseguimento del diploma, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso, nonché quelli svolti come "fuori corso".

Quanto costa il riscatto

I contributi da riscatto sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori. Sono perciò utili sia per raggiungere il diritto, che per aumentare la misura della pensione. Il riscatto prevede il versamento di una somma, definita tecnicamente riserva matematica, a copertura dell'incremento di pensione che deriva dal riscatto stesso. Si tratta, in altri termini, della quantità di capitale necessario alla gestione previdenziale per costituire una riserva tale da coprire il maggior onere finanziario derivante (in futuro) dall'aggiunta degli anni cui si riferisce il riscatto. Le modalità di calcolo della riserva matematica sono abbastanza complesse e il risultato (la somma da versare) dipende da vari elementi tra cui il sesso, l'età e la retribuzione o il reddito (se si tratta di lavoratori autonomi) alla data della domanda. Le donne, per esempio, pagano più degli uomini, perché fruiscono del vantaggio (la pensione maggiorata dai periodi riscattati) alcuni anni prima. In poche parole, meno elevata è la retribuzione o il reddito e più bassa è l'età del richiedente, meno si paga. La riserva matematica da versare si ottiene applicando alla quota di incremento della pensione (con l'aggiunta degli anni riscattati) le tariffe indicate in apposite tabelle. In altri termini, l'operazione di determinazione della riserva matematica richiede:

1. il calcolo della pensione annua "teorica" maturata alla data della domanda di riscatto, senza tener conto del periodo da riscattare;
2. il calcolo della pensione annua "teorica" maturata alla data della domanda di riscatto, con l'aggiunta del periodo da riscattare;
3. il calcolo dell'incremento di pensione, ossia la differenza tra il risultato del punto b) e quello del punto 1).

Una volta ottenuto "l'incremento di pensione", per determinare la somma da versare è sufficiente moltiplicare tale importo per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente alle caratteristiche (età, sesso, ecc.) del richiedente il riscatto. I

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

coefficienti di capitalizzazione da utilizzare sono contenuti nel Decreto Ministeriale 31 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il nuovo sistema contributivo (si veda più avanti "calcolo contributivo"), il corrispondente onere è determinato applicando al reddito relativo all'anno precedente l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria.

Per le domande di riscatto di studi universitari, presentate a partire dal 1° gennaio 2008, è consentito dilazionare il pagamento dell'onere fino a 120 rate mensili (10 anni), senza l'aggiunta degli interessi al tasso legale (come è avvenuto sino al 31 dicembre 2007).

Più facile riscattare la laurea

Via libera al riscatto agevolato degli anni di università che si collocano dal 1° gennaio 1996 in poi. L'ormai famoso "decretone" (decreto legge n. 4/2019, convertito in legge n.26/2019), il provvedimento che ha introdotto l'ormai famosa "pensione quota 100" - prevede, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 - la facoltà di riscattare il periodo di studi universitari nella misura massima di 5 anni. Facoltà che nella versione originale era riservato agli under 45. La facoltà esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l'onere è determinato, in riferimento al livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla gestione commercianti Inps (15.878 euro nel 2019). Per cui, ad esempio, chi intende riscattare la laurea breve di 3 anni, per sapere cosa dovrà sborsare, è sufficiente che applichi l'aliquota del 33% a 15.878 e moltiplichi per tre. Risultato: 15.720 euro. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Il versamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

Conviene riscattare

Conviene pagare un riscatto per la pensione? La domanda, così a bruciapelo, non consente una risposta immediata. Trattandosi di un'operazione onerosa, per la quale occorre metter mano al portafoglio, le considerazioni da fare prima di dire si o no sono tante. La prima riguarda senz'altro l'obiettivo che si vuole raggiungere, ossia se, ad esempio, il recupero degli anni di laurea deve servire per aumentare l'assegno mensile che l'Inps corrisponderà un domani, ovvero per accelerare i tempi del pensionamento. Nel primo caso la risposta è quasi sempre no. Nel secondo, il suggerimento che si può dare è quello di fare bene i conti. Valutare cioè se l'andare in pensione qualche anno prima del previsto, compensa il mancato maggior profitto derivante da un diverso impiego della somma da pagare per il riscatto. Ai fini della convenienza, oltre alla

possibilità di dilazionare il pagamento dell'onere nell'arco di 10 anni, senza l'aggiunta di alcun interesse, occorre inoltre considerare che le somme pagate a titolo di riscatto possono essere dedotte dall'imponibile Irpef, come avviene per i contributi obbligatori.

Le ricongiunzioni

Ai fini del diritto e della misura della pensione Inps possono essere utilizzati anche contributi versati in altri fondi di previdenza. L'operazione di trasferimento è comunemente denominata ricongiunzione, e può essere a titolo gratuito o oneroso.

Per quanto riguarda in particolare gli iscritti alla gestione commercianti, si possono verificare due diverse situazioni:

- il trasferimento alla gestione commercianti, ed il conseguente utilizzo in quest'ultimo regime pensionistico, della contribuzione versata in altri fondi in qualità di dipendente o autonomo (artigiano o coltivatore diretto). Tale operazione è gratuita e, se si tratta di contribuzione Inps, anche automatica, senza necessità di specifica richiesta dell'interessato (si veda più avanti "pensione con contribuzione mista");
- passaggio in senso contrario, ossia trasferimento dalla gestione commercianti ad altro fondo.

Qualora il fondo ricevente è di lavoro autonomo (artigiani o coltivatori diretti), l'operazione è gratuita e automatica. Nell'ipotesi in cui il fondo ricevente è di lavoro dipendente (ad esempio, utilizzo nel fondo pensione dei dipendenti dell'eventuale contribuzione versata nella gestione commercianti), la ricongiunzione è a titolo oneroso (art. 1 L. 29/1979), e può avvenire solo a condizione che il richiedente possa vantare, nel periodo antecedente la domanda di ricongiunzione, complessivamente almeno un quinquennio di contribuzione versata in una o più gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti. L'onere consiste nel versamento di una somma pari al 50% della differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura del periodo assicurativo (si veda sopra "quanto costa il riscatto", le tabelle contenenti i coefficienti di capitalizzazione cui fare riferimento sono quelle contenute nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, in Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1981 n. 129) e l'ammontare della contribuzione, maggiorata dagli interessi al tasso del 4,5%, trasferita dalla gestione commercianti al fondo lavoratori dipendenti. Le somme pagate per la ricongiunzione onerosa, a partire dal 1 gennaio 2001, possono essere dedotte dall'imponibile Irpef.

N.B Un discorso a parte va fatto per la contribuzione versata all'Enasarco. Trattandosi di un fondo integrativo (gli iscritti sono obbligatoriamente iscritti anche alla gestione commercianti), i relativi contributi non possono formare oggetto di ricongiunzione, né al fondo possono affluire contribuzioni versate in altre gestioni previdenziali.

La Totalizzazione

Con la totalizzazione chi è stato iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione Separata Inps, quella dei cosiddetti parasubordinati) può utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione:

- di vecchiaia, a condizione che abbia compiuto i 66 di età (nel 2019-2020), sia uomini che donne, e che possa far valere complessivamente un minimo di 20 anni di contribuzione;
- anticipata, a condizione che possa far valere il requisito minimo di 41 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica;
- di inabilità e indiretta.

La totalizzazione, la cui richiesta esclude il ricorso alla ricongiunzione, riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle diverse gestioni. Per ottenere la totalizzazione dei periodi contributivi occorre presentare un'apposita domanda all'ente presso cui da ultimo il lavoratore interessato è (o è stato) iscritto. Il calcolo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo, il più penalizzante. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati secondo le regole di cui sopra. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento della pensione "totalizzata", la somma degli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato sempre dall'Inps, anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps.

Una cosa importante! La pensione di vecchiaia maturata a seguito della totalizzazione, decorre dal primo giorno del 19° mese successivo a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. La pensione anticipata decorre addirittura dal 22° mese successivo (quasi due anni dopo) a quello in cui si raggiungono i requisiti.

Cumulo gratuito

Il cumulo gratuito dei contributi è entrato a far parte del "pacchetto previdenziale" contenuto nella Legge di Bilancio 2017. La novità consente anche di maturarne il diritto a una pensione, non solo a renderla più consistente. Si tratta praticamente della riedizione del "cumulo contributivo" già operativo dal 2013, introdotto dalla legge di Stabilità di quell'anno (n. 228/2012). Ne possono fruire tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla Gestione Separata, nonché i professionisti iscritti alle Casse privatizzate.

Si allarga così il raggio d'azione in materia, che insieme alla totalizzazione e alla ricongiunzione rappresenta una delle tre soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni. Insomma, con il nuovo cumulo si può sfruttare l'intero patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attendere l'apertura della finestra di 19 (o 22) mesi prevista per la totalizzazione.

Le novità. Due le modifiche previste, entrambe in vigore a partire dal 1° gennaio 2017:

- abrogazione della condizione dell'assenza del requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- possibilità di utilizzare il cumulo, anche in caso di pensione anticipata (e non solo quella di vecchiaia, come è avvenuto sino al 31 dicembre 2016) al raggiungimento dei previsti requisiti, ossia 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2019-2021 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti).

Il nuovo cumulo, quindi, è utilizzabile per sommare tutti gli "spezzoni" contributivi (altrimenti persi), presenti in altre gestioni previdenziali diverse da quella di appartenenza. I quali da una parte concorrono a far maturare in anticipo il diritto alla pensione (vecchiaia, anzianità ecc.); dall'altra contribuiscono a elevare l'importo della prestazione. Inoltre, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo alla richiesta, per cui non si dovrà più aspettare più di un anno per incassare la rendita.

Calcolo pro-quota. La pensione liquidata con cumulo è "unica", e cioè pagata dall'Inps con un solo assegno. Trattamento derivante dalla somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato, secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo (calcolo c.d. «pro quota») in rapporto ai rispettivi periodi d'iscrizione maturati e in base alle rispettive regole di calcolo (contributivo/retributivo).

La doppia attività

Posizione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede	*Possibilità di utilizzo della contribuzione commercianti*
Pensionato Inps	Supplemento della pensione da richiedere ogni 5 anni (età minima quella della pensione di vecchiaia)
Pensionato altri fondi previdenziali (Stato, Enti locali, ecc.)	Pensione supplementare da richiedere all'età della vecchiaia
Titolare posizione ex dipendente	Liquidazione pensione "mista" all'età prevista per i commercianti

Titolare posizione ex lavoro autonomo (comm./artig./coldiretto)	Liquidazione pensione "mista" con le regole della gestione commercianti
Titolare posizione dipendente in contemporanea	Liquidazione due distinte pensioni (autonoma o supplementare gestione commercianti)
Titolare posizione da autonomo in contemporanea *	Liquidazione pensione "mista" con le regole della gestione commercianti

* Se "l'altra" attività prevede il versamento del contributo dovuto dai collaboratori coordinati e continuativi (ex 10%, ora 33,72%), la conseguente pensione è liquidata con il sistema contributivo.

La pensione di vecchiaia "retributiva"

Introduzione

In fatto di requisiti, per la pensione di vecchiaia a favore degli iscritti alla Gestione commercianti l'unica differenza con i lavoratori dipendenti si riscontrava nel limite dell'età. Differenza di età ora scomparsa.

L'età pensionabile

Dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, indipendentemente dalla cessazione dell'attività autonoma, all'età di del 66 anni per gli uomini (65 anni sino al 2011) e 63 anni sei mesi per le donne (60 anni sino al 2011).

Per le donne, il suddetto requisito anagrafico è gradualmente sino a raggiungere la completa parità con gli uomini nel 2018.

Una cosa importante da segnalare
Dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età anagrafica vengono adeguati - con cadenza triennale (cadenza biennale dal 2019) - all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT con riferimento al triennio precedente. Il primo ed il secondo adeguamento sono già stati fissati rispettivamente in misura pari a 3 mesi e 4 mesi (DM 6 dicembre 2011 e DM 16 dicembre 2014).

La **tabella** che segue riporta il **requisito anagrafico di accesso** alla pensione di vecchiaia **incrementato** sulla base delle cosiddette speranze di vita.

Anno decorrenza	*Requisito anagrafico*	
	Uomini	*Donne*
2012	66 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi **(1)**	63 anni e 9 mesi **(1)**
2014-2015	66 anni e 3 mesi **(1)**	64 anni e 9 mesi **(1)**
2016-2017	66 anni e 7 mesi **(2)**	66 anni e 1 mese **(2)**
2018	66 anni e 7 mesi **(2)**	66 anni e 7 mesi **(2)**
2019-2020	67 anni **(3)**	67 anni **(3)**
(1) Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base del D.M. 6 dicembre 2011 **(2)** Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base de D.M. 16 dicembre 2014 **(3)** Requisito adeguato alla speranza di vita sulla base de D.M. 5 dicembre 2017		

Requisito contributivo

Anche per gli autonomi il minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia è stato elevato a partire dal 1° gennaio 1993 da 15 a 20 anni, con il ritmo di un anno ogni due. Questo significa che per la pensione di vecchiaia nel biennio 1993/94 occorreva un minimo di contribuzione pari a 16 anni, nel biennio 1995/1996, ne occorrevano almeno 17, nel biennio 1997/1998 sono stati richiesti 18, e così via, secondo la scaletta che segue:

Anno di decorrenza	**Anni di contribuzione**
1993/1994	16
1995/1996	17
1997/1998	18
1999/2000	19
2001 e seguenti	20

La decorrenza della vecchiaia

Sino a tutto il 2011 la decorrenza della pensione era soggetta a precise date periodiche, comunemente definite «finestre». In particolare, per i soggetti che hanno raggiunto i requisiti a partire nell'anno 2011, la decorrenza della pensione era fissata al diciannovesimo mese successivo a quello di maturazione del diritto.

A far tempo dal 1° gennaio 2012, la decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età (come era sino al 2006).

La pensione di vecchiaia contributiva

Introduzione

La pensione di "vecchiaia contributiva" riguarda i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 1995. Viene così definita in riferimento al criterio di calcolo della rendita che viene appunto eseguito con il sistema contributivo introdotto dalla riforma Dini (L. 335/1995).

Requisiti dal 2012

Dal 1° gennaio 2012, i requisiti richiesti sono, in alternativa, i seguenti:

- gli stessi di quelli stabiliti per coloro che possono far valere contribuzione versata entro il 31 dicembre 1995;

- 70 anni, uomini e donne, (requisito soggetto agli adeguamenti demografici), e almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (non sono utili i contributi figurativi).

L'accesso al pensionamento prima del compimento del 70° anno di età è soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (687euro mensili del 2019).

Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alle c.d. speranze di vita, sino a tutto il 2020.

Decorrenza	*Uomini*		*Donne*	
	Uomini		*Donne*	
2012	66 anni con 20 di contributi	70 anni con 5 di contributi	63 anni e 6 mesi con 20 di contributi	70 anni con 5 di contributi
2013	66 anni e 3 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi	64 anni e 9 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi
2014-2015	66 anni e 3 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi	65 anni e 9 mesi con 20 di contributi	70 anni e 3 mesi con 5 di contributi
2016-2017	66 anni e 7 mesi con 20	70 anni e 7 mesi con 5	66 anni e 1 mese con 20	70 anni e 7 mesi con 5 di

	di contributi	di contributi	di contributi	contributi
2018	66 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi	66 anni e 7 mesi con 20 di contributi	70 anni e 7 mesi con 5 di contributi
2019-2020	67 anni con 20 di contributi	71 anni con 5 di contributi	67 anni con 20 di contributi	71 anni con 5 di contributi

Ape (anticipo pensionistico)

La legge di Bilancio del 2017 consente, sino al 31 dicembre 2019, di anticipare il pensionamento ricorrendo all'Ape ("anticipo pensionistico"). Si può smettere di lavorare a 63 anni e 5 mesi d'età se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Non è un pre-pensionamento, ma un "anticipo" finanziario, dello stesso tipo di quelli del prestito al consumo. Un prestito che il lavoratore-pensionato deve restituire, con tanto d'interesse, una volta che avrà raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia. Due le tipologie di Ape, "volontaria", che prevede appunto la restituzione delle somme incassate e "sociale", gratuita rivolta soprattutto a particolari categorie di lavoratori dipendenti, a cui sono quindi poco interessati i CF.
Il prestito serve da provvista finanziaria per l'erogazione dell'Ape, che non può avere durata inferiore ai 6 mesi, dal momento della richiesta fino all'accesso alla pensione di vecchiaia. A partire da tale epoca (accesso alla pensione di vecchiaia) inizia il percorso di restituzione del prestito, mediante rate di ammortamento mensili di pari importo per la durata di 20 anni, fermo restando la facoltà di estinzione anticipata.

L'ape volontaria

A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (in sigla APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per 12 mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Trattandosi di un "prestito" e non di una prestazione previdenziale, le somme erogate non concorrono a formare il reddito ai fini dell'Irpef.

Due le tipologie: l'Ape "volontaria", che prevede appunto la restituzione delle somme incassate e l'Ape "sociale", gratuita solo per particolari categorie di lavoratori dipendenti, a cui non sono quindi interessati gli iscritti alla gestione commercianti.

Requisiti. L'anticipo pensionistico può essere richiesto da tutti i lavoratori che, al momento della domanda, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20. Inoltre, la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore (al momento dell'accesso alla prestazione), a 1,4 volte il trattamento minimo (719 euro nel 2019).

La durata minima dell'APE è di 6 mesi. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a € 150 mensili, mentre quello massimo non può superare i seguenti importi:

Durata APE	*Importo massimo quota APE (*)*
Superiore a 36 mesi	75% importo mensile del trattamento pensionistico
Tra 24 e 36 mesi	80% importo mensile del trattamento pensionistico
Tra 12 e 24 mesi	85% importo mensile del trattamento pensionistico
Inferiore a 12 mesi	90% importo mensile del trattamento pensionistico

(*) Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'IRPEF.

Iter procedurale. Per accedere all'anticipo pensionistico, il soggetto richiedente deve prestare all'Inps la domanda di certificazione del diritto all'APE. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all'interessato l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile. Il soggetto in possesso della certificazione, deve presentare domanda di APE e contemporaneamente domanda di pensione di vecchiaia, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. Nella domanda il soggetto richiedente deve indicare il finanziatore (la banca) cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa.
La domanda di APE e di pensione non è revocabile, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. In deroga al "codice del consumo", il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.

L'Ape sociale. Ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni aderiscono all'APE, è riconosciuta un'indennità (c.d. APE sociale), per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. L'indennità, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento non soggetta a rivalutazione dell'accesso alla

prestazione, e non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità (che a differenza dell'APE volontaria non deve essere restituita) spetta a condizione che l'interessato:

a) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, o parente o affine di 2° grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti, e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata). Consiste nella possibilità di integrare il reddito in attesa della pensione, riscuotendo in via anticipata le prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita), fino al conseguimento dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

Dal 1° gennaio 2018 possono richiedere l'anticipazione (in tutto o in parte) delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA) al fine di integrare il proprio reddito in attesa della pensione:
● i soggetti cessati dal lavoro, che:
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi e
- abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni;
● i lavoratori che:
- risultino inoccupati per più di 24 mesi e
- maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Le prestazioni sono anticipate in forma di rendita temporanea, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Esse consistono nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.
L'operazione viene incentivata fiscalmente. È infatti previsto che la parte imponibile di RITA – sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione, sia che costituisca una quota parte dello stesso – sia

assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione al Fondo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. In altre parole, per ogni anno di iscrizione ulteriore al 15°, il lavoratore gode di una riduzione ulteriore dello 0,3%, sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%.

La pensione anticipata (ex anzianità)

Introduzione

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, che permetteva di anticipare l'età anagrafica del pensionamento a condizione che fossero maturati specifici requisiti contributivi, è stata sostituita dalla pensione c.d. anticipata.

I requisiti richiesti per ottenere la pensione anticipata sono parzialmente diversi, a seconda del momento nel quale i soggetti interessati abbiano cominciato a versare i contributi (prima o dopo il 1° gennaio 1996).

Requisiti

Dal 1° gennaio 2019 la pensione anticipata si acquisisce in presenza di un minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 anni e 10 mesi le donne). Requisito ("congelato") non soggetto all'adeguamento demografico sino al dicembre 2026.

La finestra. Coloro che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2019 percepiscono il trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

In via eccezionale, coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Nella tabella che segue sono riepilogati i limiti di età già comprensivi degli adeguamenti alle c.d. speranze di vita, sino a tutto il 2021.

I requisiti richiesti per la pensione di anzianità

Anno	*Uomini*	*Donne*
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014 - 2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016 - 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

Le lavoratrici possono ottenere il trattamento di anzianità con i precedenti requisiti contributivi (35 anni) e 59 anni di età, ma con una penalizzazione consistente nella liquidazione della pensione con il sistema completamente contributivo (c.d. "Opzione donna"). Tale possibilità è limitata alle pensioni con i requisiti (35 anni di contributi e 59 di età) raggiunti entro il 31 dicembre 2018, anche nel caso in cui la decorrenza sia successiva.

Lavoratori precoci

La Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la necessità di un intervento in favore delle categorie di lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

Sono definiti precoci i lavoratori che possono vantare almeno un anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età.

I suddetti lavoratori possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, requisito che grazie al recente decreto legge (n. 4/2019) non è soggetto agli adeguamenti demografici sino al 31 dicembre 2026.

Lo stesso decreto ha però aggiunto la finestra trimestrale e cioè la decorrenza del trattamento fissata al primo giorno del trimestre successivo a quello di raggiungimento dei 41 anni di contributi.

I lavoratori "precoci", possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, a condizione che si trovino in almeno uno dei seguenti profili di tutela:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n.104/1992), o affine di 2°grado se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità hanno compiuto i 70 anni, oppure sono anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) presentano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o pari al 74%.

La pensione anticipata contributiva

Introduzione

La pensione anticipata contributiva è una novità introdotta dalla riforma Monti-Fornero (L. 214/2011) e riguarda i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 1995.

Originariamente (riforma Dini, L. 335/1995) per questi lavoratori non era prevista la pensione di anzianità. Successivamente, (riforma Maroni del 2004), era stata introdotta la possibilità del pensionamento anticipato in presenza di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

Requisiti

Dal 1º gennaio 2012, per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, l'accesso alla pensione anticipata in età inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia, oltre che con i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori autonomi (dal computo non sono considerati i contributi volontari e quelli accreditati prima del compimento del 18° anno di età vanno moltiplicati per 1,5), è altresì consentito:

- al compimento dei 63 di età (uomini e donne), requisito da adeguare alla speranza di vita: 64 anni nel periodo 2019-2020;
- in presenza di un minimo di contribuzione effettiva di 20 anni (non sono utili i contributi figurativi); a condizione che l'ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale (1.283 euro mensili del 2019).

Pensione anticipata contributiva

Dal 1° gennaio 2012 i requisiti sono gli stessi di quelli previsti per i soggetti che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995 (vedi sopra).

È inoltre possibile ottenere la pensione anticipata all'età di 64 anni (nel 2019-2020), sia le donne che gli uomini, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi).

***Condizione*.** Affinché venga riconosciuta la pensione, l'importo del trattamento non deve risultare

inferiore a 2,8 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale Inps (limite pari a 1.283 euro mensili del 2019).

Pensione "quota 100"

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, è possibile, su richiesta, conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Nel triennio 2019-2021, il requisito di età anagrafica (62 anni) non viene adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

La pensione quota 100 non è cumulabile, dalla sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Le finestre. Gli I lavoratori che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2019 percepiscono il trattamento pensionistico **trascorsi tre mesi** dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

In via eccezionale, coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Maturazione requisiti	*Decorrenza*
Entro il 31 dicembre 2018	1° aprile 2019
Dal 1° gennaio 2019	1° giorno del trimestre successivo
Tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019	1° aprile 2019

Pensione quota 100, quando ne vale la pena

Conviene	Non conviene
In tutti i casi in cui si intende cessare l'attività lavorativa.	Per chi è vicino all'età della vecchiaia oppure vicino al requisito dell'anzianità (42 anni e 10 mesi) ed intende continuare con l'attività lavorativa

Pensione di invalidità

Introduzione

Le regole della pensione di invalidità sono contenute nella L. 222/1984, che ha introdotto due diversi livelli di prestazioni: uno per le forme invalidanti meno gravi (assegno di invalidità) e l'altro per i casi di infermità totale (pensione di inabilità).

Assegno di invalidità

L'assegno di invalidità viene riconosciuto quando la capacità di lavoro risulti ridotta in modo permanente a meno di un terzo (67%). L'assegno ha carattere temporaneo poiché viene accordato solo per un triennio, suscettibile di riconferma.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente, ossia indipendentemente dalla domanda dell'interessato. L'assegno inoltre non è reversibile ai superstiti, e al raggiungimento dell'età pensionabile si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia. È necessario tuttavia che l'interessato possa far valere i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia e cioè almeno 20 anni di contributi (ovvero un numero di anni inferiore durante il periodo transitorio previsto dalla riforma Amato). A questo fine la legge stabilisce che i periodi di godimento dell'assegno, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa debbano essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione. Ciò significa che i periodi in questione sono considerati come periodi di contribuzione in sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della relativa misura.

Pensione di inabilità

Viene corrisposta all'iscritto che si venga a trovare nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi proficua attività; in sostanza, ne ha diritto chi è invalido al 100%. Per ottenere la pensione d'inabilità occorre cessare qualsiasi attività lavorativa. Questo tipo di prestazione, che è reversibile nei confronti dei familiari superstiti, presenta rilevanti vantaggi sul piano economico, perché viene calcolata dall'Inps non solo sulla base dei contributi effettivi, ma anche considerando come lavorati gli anni compresi tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Requisiti contributivi

Sia per l'assegno d'invalidità che per la pensione di inabilità sono richiesti 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Un taglio per chi lavora

Con la riforma Dini, a partire dal 1 settembre 1995, gli assegni vengono ridotti proporzionalmente all'entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa. Se l'invalido che continua a svolgere attività lavorativa percepisce una somma superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps si vede decurtare la pensione del 25%; se il suo reddito da lavoro supera cinque volte l'ammontare annuo del minimo, il taglio è del 50%.

Invalidi e cumulo	
Reddito da lavoro dell'invalido *	% di riduzione del assegno spettante
Fino a quattro volte l'ammontare annuo del minimo	--
Oltre quattro volte l'ammontare annuo del minimo	25%
Oltre cinque volte l'ammontare annuo del minimo	50%

* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.

30

La pensione ai superstiti

Introduzione

I superstiti hanno diritto alla pensione a condizione che:

- l'ex lavoratore deceduto risulti già titolare di una pensione. In tali casi la prestazione assume la denominazione di reversibilità;
- ovvero che il lavoratore deceduto in costanza di attività abbia maturato un minimo di 15 anni di contributi, oppure soli 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data del decesso. In questi casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.

Chi può "ereditare"

I superstiti beneficiari si possono classificare in due grandi gruppi:

- il coniuge ed i figli;
- e (in casi più rari) i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

La vedova o il vedovo hanno sempre diritto alla pensione, a volte anche in presenza di divorzio. La legge stabilisce infatti che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un

coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il "primo" coniuge divorziato, abbia diritto alla pensione a condizione che risulti titolare di assegno alimentare e che il rapporto (di lavoro). Il vedovo o la vedova decade dal diritto alla pensione quando contrae nuovo matrimonio. In tal caso spetta d'ufficio la liquidazione di una indennità "una tantum" pari a due annualità, compresa la tredicesima (una sorta di regalo di nozze).

I figli superstiti hanno diritto a condizione che risultino: minori di 18 anni; studenti di scuola media dai 18 ai 21 anni o universitari tra i 18 ed i 26, ma non oltre il conseguimento della laurea, solo se a carico e senza attività lavorativa alla data del decesso del genitore; inabili di qualunque età, se a carico.

I genitori subentrano nel diritto alla pensione solo in mancanza del gruppo del coniuge e dei figli e a condizione che abbiano compiuto i 65 anni di età, siano privi di altra pensione (a meno che si tratti di pensione di guerra o trattamento di natura assistenziale) e risultino a carico del figlio defunto. I fratelli e le sorelle, infine, entrano in scena in mancanza del gruppo del coniuge e dei figli e dei genitori o, se questi, pur esistenti, non hanno diritto alla pensione. Subentrano nel diritto se celibi (o nubili), inabili e carico del fratello defunto.

Quote secondo la parentela

La misura della pensione ai superstiti è stabilita in una quota dell'importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti:

- 60% al coniuge
- 70% all'orfano solo;
- 20% per ciascun figlio se ha diritto anche il coniuge, oppure 40% pro-capite se hanno diritto solo i figli;
- 15% per i genitori i fratelli e le sorelle, per ciascun avente diritto.

Dopo la riforma Dini

L'ammontare della pensione spettante al coniuge unico superstite, dopo la riforma del '95, è condizionato dal reddito. Queste, in sintesi, le nuove regole:

- in presenza di un reddito Irpef superiore a tre volte il trattamento minimo Inps, il coniuge superstite ha diritto al 75% della quota normalmente spettante (60%). E' come dire che viene corrisposto il 45% di quanto maturato dal defunto;
- in presenza di un reddito Irpef superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps, ha diritto al 60%, ossia il 36% di quanto maturato dal defunto;

- in presenza di un reddito Irpef superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps, ha diritto alla sola metà, e cioè al 30% di quanto maturato dal coniuge defunto.

Tra i redditi da considerare va escluso quello derivante dalla casa di abitazione e l'eventuale trattamento di fine rapporto (la liquidazione).

Cumulo tra reddito e pensione di superstiti

Reddito Irpef del superstite	Cumulabilità	Pensione pagata
Fino a 2 volte l'ammontare del minimo (€ 13.338,26 nel 2019)	100%	60%
Fino a 4 volte l'ammontare del minimo (€ 26.676,52 nel 2019)	75%	45%
Fino a 5 volte l'ammontare del minimo (€ 33.345,65 nel 2019)	60%	36%
Oltre 5 volte l'ammontare del minimo (€ 33.345,65 nel 2019)	50%	30%

La misura della pensione

Introduzione

Dopo la riforma Monti-Fornero, anche per i commercianti il sistema di calcolo della pensione si differenzia a seconda dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:

- per chi può contare su almeno 18 anni di contribuzione, il criterio utilizzato è misto, e cioè "retributivo" (legato ai redditi dichiarati al Fisco nell'ultimo periodo lavorativo), per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011, e "contributivo" per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 2012;
- per chi può contare su meno 18 anni di contribuzione, il criterio utilizzato è misto, e cioè "retributivo" (legato ai redditi dichiarati al Fisco nell'ultimo periodo lavorativo), per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e "contributivo" per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
- per i nuovi iscritti nella gestione di categoria, dopo il 1° gennaio 1996, si applica invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore della contribuzione versata.

Un calcolo per tre	
Anzianità contributiva	***Sistema di calcolo***
Almeno 18 anni 31.12.1995	Misto: retributivo (legato al reddito) per l'anzianità acquisita sino al 31.12.2011 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 2012
Meno di 18 anni 31.12.1995	Misto: retributivo (legato al reddito) per l'anzianità acquisita sino al 31.12.1995 e contributivo per l'anzianità acquisita dal 1° gennaio 1996
Nessuna al 31 dicembre 1995	Contributivo: sulla base di tutta la contribuzione versata nell'intero arco della vita lavorativa

Pensione legata al reddito

Il sistema di calcolo "retributivo" si basa su due elementi: l'anzianità contributiva e il reddito pensionabile. L'anzianità contributiva è costituita dal totale degli anni di contributi accreditati in tutto l'arco assicurativo. Il reddito pensionabile, per le rendite con decorrenza sino a tutto il 31 dicembre 1995, è calcolato sulla media dei redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, negli ultimi dieci anni. A partire dal 1 gennaio 1996 l'arco da considerare è invece costituito dai redditi imponibili degli ultimi 15. Il passaggio dai 10 ai 15 anni è avvenuto in maniera graduale, al ritmo di un anno in più ogni 18 mesi.

L'importo della pensione (come per i dipendenti) è pari al 2% del reddito pensionabile, per ogni anno di contributi; con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% in presenza di 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.

È bene aggiungere che con la riforma Amato, dal 1 gennaio 1993, l'ammontare della rendita è costituita dalla somma di due distinte quote (A + B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità contributiva acquisita dopo il 1 gennaio 1993.

Come per i dipendenti, i redditi da considerare vengono aggiornati - con esclusione di quello dell'anno di decorrenza e quella dell'anno immediatamente precedente - sulla base della variazione dei salari dell'industria (per la quota "A") e degli indici Istat relativi al costo della vita (per la quota "B").

SCHEDA 2 Coefficienti ISTAT 2019

Coefficienti Istat di rivalutazione delle retribuzioni					
Anno	*Quota "A*	*Quota "B"*	*Anno*	*Quota "A"*	*Quota "B"*
2019	1,0000	1,0000	2011	1,0838	1,1597
2018	1,0000	1,0000	2010	1,1010	1,1887
2017	1,0110	1,0211	2009	1,1091	1,2086
2016	1,0232	1,0332	2008	1,1445	1,2591
2015	1,0232	1,0413	2007	1,1647	1,2924
2014	1,0268	1,0534	2006	1,1879	1,3301
2013	1,0324	1,0756	2005	1,2021	1,3648
2012	1,0555	1,1186	2004	1,2314	1,4043

Nelle colonne A sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992 (la quota A). Mentre nelle colonne B sono riportati i coefficienti da utilizzare il calcolo della quota di pensione, maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (la quota B).

Aliquote di rendimento oltre il "tetto"

Quando il reddito annuo da considerare ai fini del calcolo della pensione risulti superiore al limite di retribuzione pensionabile previsto per i lavoratori dipendenti ("tetto" pensionabile dell'anno di decorrenza, l'aliquota di rendimento del 2% viene ridotta come segue:

- 1,5%, per ogni anno di contribuzione versata, della fascia eccedente il 33% del "tetto";
- 1,25% della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto di base;
- 1% dell'ulteriore fascia di reddito annuo pensionabile eccedente il 66% del tetto, nel limite del reddito massimo imponibile.

Le aliquote da utilizzare, per il calcolo della quota "B", quella riferita cioè ai periodi contributivi che si collocano dopo il 31 dicembre 1992, sono invece determinate come segue:

- 2%, per ogni anno di contributi, sino a limite di retribuzione pari al tetto in vigore nell'anno di decorrenza;
- 1,60%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 33% del "tetto";
- 1,35%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il "tetto";
- 1,10%, per ogni anno di contribuzione, della fascia compresa tra il 66 e il 90% eccedente il "tetto";

- 0,90%, per ogni anno di contribuzione, della fascia eccedente il 90% del "tetto".

SCHEDA 3 Aliquote di rendimento per il 2019

Fasce di retribuzione annua	*Aliquota rendimento*	
	*Quota A**	*Quota B***
Fino a € 47.143,00	2,00%	2,00%
Da € 47.143,00 a € 62.700,19	1,50%	1,60%
Da € 62.700,19 a € 78.257,38	1,25%	1,35%
Da € 78.257,38 a € 78.572,00	1,00%	1,10%

* Da utilizzare per il calcolo della quota A, ossia in riferimento alla contribuzione versata a tutto il 31 dicembre 1992.
** Da utilizzare per il calcolo della quota B, ossia in riferimento alla contribuzione versata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011.

Calcolo contributivo

Introduzione

Il nuovo sistema pensionistico a regime, anche per gli autonomi sarà basato sul metodo di calcolo contributivo, che tiene conto del valore dei contributi versato durante l'intero arco della vita lavorativa.

Il rendimento delle pensioni contributive

L'importo della pensione nel sistema contributivo è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativa all'età di pensionamento (si veda tabella più avanti).

Il montante si ottiene applicando al reddito imponibile annuo un'aliquota di computo (20% sino al 31 dicembre 2011, 21,30% nel 2012, 21,75% nel 2013, 22,20 nel 2014, 22,65 nel 2015, 23,10 nel 2016, 23,55 nel 2017, sino al raggiungere il 24% dal 2018).

Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell'anno in corso), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

I coefficienti di trasformazione del montante contributivo accumulato (2019-2020)

Età alla decorrenza della pensione												
Anni	*Mesi*											
	0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
57 *	4,200	4,208	4,217	4,226	4,234	4,243	4,252	4,260	4,269	4,278	4,286	4,295
58	4,304	4,313	4,322	4,331	4,340	4,349	4,359	4,368	4,377	4,386	4,395	4,404
59	4,414	4,423	4,433	4,443	4,453	4,463	4,473	4,482	4,492	4,502	4,512	4,522
60	4,532	4,542	4,552	4,563	4,573	4,584	4,594	4,604	4,615	4,625	4,636	4,646
61	4,657	4,668	4,679	4,690	4,701	4,712	4,723	4,734	4,745	4,756	4,767	4,778
62	4,790	4,801	4,813	4,825	4,837	4,849	4,861	4,872	4,884	4,896	4,908	4,920
63	4,932	4,944	4,957	4,969	4,982	4,992	5,007	5,020	5,032	5,045	5,057	5,070
64	5,083	5,096	5,110	5,123	5,137	5,150	5,164	5,177	5,191	5,204	5,218	5,231
65	5,245	5,259	5,274	5,288	5,303	5,317	5,332	5,346	5,361	5,375	5,390	5,404
66	5,419	5,434	5,449	5,465	5,480	5,496	5,511	5,526	5,542	5,557	5,573	5,588
67	5,604	5,620	5,637	5,654	5,670	5,687	5,704	5,720	5,737	5,754	5,770	5,787
68	5,804	5,822	5,840	5,858	5,876	5,894	5,912	5,930	5,948	5,966	5,984	6,002
69	6,021	6,040	6,060	6,080	6,099	6,119	6,139	6,158	6,178	6,198	6,217	6,237
70	6,257	6,278	6,299	6,321	6,342	6,363	6,385	6,406	6,427	6,449	6,470	6,491
Da 71	6,513											

* Lo stesso coefficiente si applica anche nel caso in cui il lavoratore chieda la pensione prima dei 57 anni di età (invalidità, ad esempio).

Una cosa importante da segnalare
I coefficienti di trasformazione sono soggetti a revisione biennale (dal 2019) sulla base delle rilevazioni demografiche, dell'andamento del Pil e delle dinamiche generali delle retribuzioni.

Detto i termini più semplici, il calcolo contributivo funziona grosso modo come un libretto a risparmio, dove l'iscritto alla gestione commercianti accantona ogni anno una quota del proprio reddito (20% sino al 31 dicembre 2011, 21,30% nel 2012, 21,75% nel 2013, 22,20 nel 2014, 22,65 nel 2015, 23,10 nel 2016, 23,55 nel 2017, sino al raggiungere il 24% dal 2018). Il capitale accumulato viene annualmente rivalutato sulla base della dinamica quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo). Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia alla somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età. Il coefficiente del triennio 2016-2018, ad esempio, è pari al 4,856, per chi sceglie di chiedere la rendita a 62 anni (perché ha raggiunto il requisito per la pensione di anzianità) ed al 5,506% a 66 anni.
Il coefficiente del biennio 2019-2020, ad esempio, è pari al 4,790, per chi sceglie di chiedere la rendita a 62 anni (perché ha raggiunto il requisito per la pensione di anzianità), al 5,604% a 67 anni (pensione di vecchiaia)

La revisione, come detto, è valida per tutto il biennio 2019/2020. Ed essendo d'ora in poi biennale, la prossima ci sarà a partire dall'anno 2021.

L'evoluzione dei coefficienti di trasformazione

Età	1996-2009	2010 - 2012	2013- 2015	2016- 2018	2019- 2020
57	4,720	4,419 (-6,38)	4,304 (-2,60)	4,246 (-1,35)	4,200 (- 1,08)
58	4,860	4,538 (-6,63)	4,416 (-2,69)	4,354 (-1,41)	4,304 (- 1,14)
59	5,006	4,664 (-6,83)	4,535 (-2,77)	4,468 (- 1,48)	4,414 (- 1,21)
60	5,163	4,798 (-7,07)	4,661 (-2,86)	4,589 (- 1,55)	4,532 (- 1,24)
61	5,334	4,940 (-7,39)	4,796 (-2,91)	4,719 (- 1,61)	4,657 (- 1,28)
62	5,514	5,093 (-7,64)	4,940 (-3,01)	4,856 (- 1,70)	4,790 (- 1,36)
63	5,706	5,257 (-7,87)	5,094 (-3,11)	5,002 (- 1,81)	4,932 (- 1,40)
64	5,911	5,432 (-8,10)	5,259 (-3,18)	5,159 (- 1,90)	5,083 (- 1,47)
65	6,136	5,620 (-8,41)	5,435 (-3,30)	5,326 (- 2,01)	5,245 (- 1,52)
66	6,136	-	5,624	5,506 (- 2,10)	5,419 (- 1,58)
67	6,136	-	5,826	5,700 (- 2,17)	5,604 (- 1,68)
68	6,136	-	6,046	5,910 (- 2,25)	5,804 (- 1,79)
69	6,136	-	6,283	6,135 (- 2,36)	6,021 (- 1,86)
70	6,136	-	6,541	6,378 (- 2,50)	6,257 (- 1,90)
71	6,136	-	-	-	6,513 (-)

Il tetto contributivo/pensionabile

Gli iscritti cui si applica il sistema di calcolo contributivo, e cioè coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 1996 in poi, è previsto un "tetto" di reddito, da considerare sia ai fini contributivi che per la pensione. Tale limite contributivo-pensionabile stabilito, dal 1° gennaio 1996, in lire 132 milioni, viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Il valore utile per l'anno 2019 è pari a 102.543 Euro. Ciò significa, quindi, che la quota pensionistica di accantonamento per l'anno 2019 non può superare 24.611 euro (il 24% di 102.543).

Pensione con contribuzione "mista"

Numerosi sono i casi in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può far valere anche contributi versati in qualità di lavoratore dipendente. Secondo le norme vigenti, in presenza di contribuzione "mista" (lavoro dipendente e lavoro autonomo) si effettuano due calcoli separati. La pensione che l'Inps mette in pagamento, in presenza di tali situazioni, è data dalla somma delle due distinte quote.

Pensione da dipendente

Il calcolo della pensione "retributiva", previsto per coloro che possono contare su almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, viene effettuato sulla base di due elementi: il numero degli anni di versamenti e la retribuzione pensionabile, costituita dalla media degli stipendi dell'ultimo periodo di attività. La misura della pensione è pari ad un 2% della base pensionabile per ogni anno di contribuzione, aliquota di rendimento che si abbassa gradualmente in presenza di determinate fasce di retribuzione pensionabile. Con la riforma Amato del '93 la ricerca della retribuzione da considerare per il calcolo deve essere effettuata sugli ultimi 10 anni di attività. Fino al 31 dicembre 1992, la base per il calcolo era invece determinata dalla media degli ultimi 5 anni. Le retribuzioni da utilizzare sono aggiornate in base all'inflazione, ad eccezione di quella dell'anno di decorrenza e quella dell'anno precedente. Sempre la riforma Amato, stabilisce che dal 1 gennaio 1993 l'ammontare della pensione sia costituito dalla somma di due distinte quote: la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992 (retribuzione media degli ultimi 5 anni); la seconda (B), corrispondente all'importo del trattamento relativo all'anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993 (retribuzione media degli ultimi 10 anni).

Pensione da consulente finanziario

Per il calcolo della pensione degli iscritti alla gestione commercianti valgono in pratica le stesse regole dei dipendenti, con qualche particolarità. In questo caso, infatti, non si parla di retribuzione, bensì di reddito pensionabile. Inoltre, la ricerca del reddito da considerare per il calcolo deve essere effettuata sugli ultimi 15 anni di attività. Per gli

iscritti alla gestione autonoma dopo il 1995, la grande maggioranza dei consulenti finanziari, la ricerca del reddito va effettuata sull'intero periodo.

In parole più semplici, in presenza di contribuzione "mista" (da lavoro dipendente e da lavoro autonomo) si effettuano due calcoli separati. La pensione che l'Inps mette in pagamento, in questi casi, è data dalla somma di tre quote distinte (ora va aggiunta la quota "contributiva" riferita all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2012).

SCHEDA 4 Esempio di calcolo per la pensione

Esempio di calcolo della pensione

Un esempio per capire meglio questo meccanismo. Il caso del signor Rossi, ex dipendente bancario e ora CF, che chiede la pensione anticipata (ex anzianità) con decorrenza 1° novembre 2018, all'età di 64 anni.

La posizione assicurativa si presenta come segue:

- lavoro dipendente: dal 1.1.1976 al 31.12.1997 = 22 anni
- lavoro autonomo: dal 1.1.1998 al 31.10.2018 = 20 anni e 10 mesi.

Di seguito le retribuzioni percepite ed i redditi dichiarati.

Lavoro dipendente			
Anno	***Retribuzione***	***Anno***	***Retribuzione***
1997	32.000	1992	28.000
1996	29.000	1991	27.000
1995	29.000	1990	27.000
1994	28.000	1989	26.000
1993	28.000	1988	26.000
Lavoro autonomo			
Anno	***Reddito***	***Anno***	***Reddito***
2018	35.000	2008	40.000
2017	42.000	2007	39.000
2016	42.000	2006	39.000
2015	42.000	2005	38.000
2014	42.000	2004	38.000
2013	41.000	2003	38.000
2012	41.000	2002	38.000
2011	40.000	2001	37.000
2010	40.000	2000	37.000
2009	40.000	1998-1999	36.000
2017	42.000	2007	39.000

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

L'importo della pensione scaturisce dalla somma delle quattro quote distinte.

- La prima (QARD, quota A retributiva dipendente), calcolata sulla base della contribuzione da lavoro dipendente accumulata sino al 31 dicembre 1992 (16 anni), richiede una retribuzione pensionabile ricercata nella media degli stipendi degli ultimi 5 anni (regole precedenti la riforma Amato).
- La seconda (QBRD, quota B retributiva dipendente), calcolata sulla base della contribuzione da lavoro dipendente, accumulata dal 1993 al 1997 (5 anni), richiede una retribuzione pensionabile ricercata nella media degli stipendi degli ultimi 10 anni (regole precedenti la riforma Amato).
- La terza (QRA, quota retributiva autonomo), quella relativa all'attività autonoma (iscrizione gestione commercianti), trattandosi di posizione assicurativa aperta nel 1998, prevede un reddito pensionabile pari alla media annua dell'intero periodo gennaio 1998 - ottobre 2018.
- La quarta (QC, quota contributiva) si riferisce all'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 al 31 ottobre 2018 (7 anni e 10 mesi). Per determinare la quota "C" occorre individuare il reddito dichiarato nel 2012 e moltiplicarlo per 21,30%, quello dichiarato nel 2013 e moltiplicarlo per 21,75%, quello del 2014 per 22,20%, quello del 2015 per 22,65%, quello dichiarato nel 2016 per 23,10%, quello dichiarato nel 2017 per 23,55% e quello dichiarato nel 2018 per 24%. Al risultato (64.481 euro) va applicato il 5,159%, ossia il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema "contributivo" per chi (nel 2018) chiede la pensione all'età di 64 anni. Risultato: una quota di pensione annua di 3.327 euro.

La misura del trattamento è stata determinata dalla somma dei seguenti valori:

- quota A (dipendente). La media delle retribuzioni (rivalutate) percepite negli ultimi 5 anni (1993-1997) risulta pari a 50.482 euro. L'anzianità maturata dal 1° gennaio 1976 al dicembre 1992 è pari a 16 anni. Pertanto, la quota A risulta pari a 15.555 euro (32% di 50.482).
- quota B (dipendente): l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (5 anni). La retribuzione media annua (rivalutata) riferita agli ultimi 10 anni (gennaio 1988 – dicembre 1997), risulta pari a 61.630. Pertanto, la quota B risulta pari a 6.163 (10% di 61.630).
- quota COM (commerciante): essendo l'scrizione alla gestione autonoma successiva al 1992 (1998), il reddito da prendere in considerazione va riferito all'intero periodo (1998-2011), 14 anni. Il reddito medio annuo (rivalutato) risulta pari a 52.888. Pertanto, la quota COM risulta pari a 14.809 (28% di 52.888).
- La quarta (QC, quota contributiva) si riferisce all'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 al 31 ottobre 2018 (7 anni e 10 mesi). Per determinare la quota "C" occorre individuare il reddito dichiarato nel 2012 e moltiplicarlo per 21,30%, quello dichiarato nel 2013 e moltiplicarlo per 21,75%, quello del 2014 per 22,20%, quello del 2015 per 22,65%, quello dichiarato nel 2016

per 23,10%, quello dichiarato nel 2017 per 23,55% e quello dichiarato nel 2018 per 24%. Al risultato (64.481 euro) va applicato il 5,059%, ossia il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema "contributivo" per chi chiede la pensione all'età di 64 anni. Risultato: 3.327 euro.

Importo della pensione			
Quota "A" 16.155	Quota "B" 6.163	Quota "COM 14.809	Quota "C" 3.327
L'importo annuo di 40.454 euro corrisponde ad un importo mensile (diviso 13) pari a 3.112 euro, al lodo dell'Irpef.			

L'integrazione al minimo

Il conteggio della pensione viene effettuato sulla base di due elementi: il numero degli anni di contributi e il cosiddetto reddito pensionabile (retribuzione, per i dipendenti), ossia la media dei redditi prodotti nell'ultimo periodo di attività. La misura della rendita calcolata con il sistema retributivo (che interessa ancora la maggioranza dei futuri pensionati) risulta pari ad un 2% della base pensionabile, per ogni anno di contributi. Quando l'importo calcolato sulla base della contribuzione effettivamente versata risulta inferiore ad una certa cifra (il minimo stabilito dalla legge), si procede alla cosiddetta integrazione, che rappresenta quindi la differenza, che va a carico dello Stato, tra la quota effettivamente maturata e la soglia minima stabilita. Le condizioni richieste affinché scatti l'integrazione sono due:

- chi richiede la pensione non deve avere altri redditi Irpef di importo superiore al doppio del minimo;
- il reddito complessivo della coppia (pensionato e relativo coniuge) non deve superare l'importo annuo di quattro volte il minimo.

I limiti 2017

SCHEDA 6

Anno	Reddito personale	Reddito dei due coniugi
2003	€ 10.455	€ 20.910
2004	€ 10.716	€ 21.433
2005	€ 10.931	€ 21.862
2006	€ 11.117	€ 22.234
2007	€ 11.339	€ 23.042
2008	€ 11.521	€ 23.042
2009	€ 11.913	€ 23.846
2010	€ 11.985	€ 23.970

2001	€ 12.153	€ 24.306
2012	€ 12.494	€ 24.988
2013	€ 12.881	€ 25.763
2014	€ 13.036	€ 26.072
2015	€ 13.062	€ 26.124
2016	€ 13.050	€ 26.099
2017	€ 13.050	€ 26.099
2018	€ 13.193	€ 26.386
2019	€ 13.339	€ 26.677

Per l'anno 2019 sulla base dei dati che attribuiscono il minimo a 513,01 euro mensili, la situazione si presente nel modo seguente:

- l'integrazione spetta nella misura totale se il reddito personale non supera 6.670 euro. Per chi è sposato il limite complessivo sale a 20.008 euro;

- niente integrazione se il reddito personale supera gli 13.193 euro (due volte il minimo).

Né quando il reddito della coppia sfonda il tetto di 26.667 euro. Attenzione però. Se il reddito personale o di coppia è compreso tra i due estremi, l'integrazione avviene in maniera parziale. Tutto dipende dall'importo della pensione a calcolo e dalla consistenza del reddito.

Questi i paletti previsti per l'integrazione parziale:

- il limite di reddito personale va da 6.670 a 13.339 euro;
- il limite di reddito di coppia va da 20.008 a 26.667 euro.

Un esempio. La signora Rossi dichiara un reddito di 10.000 euro, per l'appartamento dato in affitto, ed ha maturato una pensione effettiva di 160 euro. Per calcolare l'integrazione al minimo l'Inps fa questo conteggio: si sottrae dal limite individuale che esclude l'integrazione (13.339 euro) il reddito dichiarato (10.000). La differenza di 3.339 euro viene divisa per le tredici mensilità dell'anno. Il risultato di 257 euro viene aggiunto alla pensione spettante che sale così a 417 euro. Se non avesse avuto altri redditi l'importo dell'integrazione avrebbe consentito alla signora Rossi di percepire per intero la minima di 513,01 euro.

Doppio requisito.

Il limite di reddito personale e quello di coppia devono essere entrambi rispettati. Basta che uno dei due venga superato per escludere il pensionato dall'integrazione al minimo. Stesso discorso per quanto riguarda il possesso di redditi inferiori ai tetti stabiliti dalla

legge. Per calcolare l'integrazione vengono messe a confronto la differenza tra limite e reddito personale con la differenza tra limite e reddito di coppia. La quota spettante è la minore tra le due differenze.

I limiti di reddito che escludono l'integrazione		
Anno	***Reddito personale***	***Reddito dei due coniugi***
2003	€ 10.455	€ 20.910
2004	€ 10.716	€ 21.433
2005	€ 10.931	€ 21.862
2006	€ 11.117	€ 22.234
2007	€ 11.339	€ 23.042
2008	€ 11.521	€ 23.042
2009	€ 11.913	€ 23.846
2010	€ 11.985	€ 23.970
2001	€ 12.153	€ 24.306
2012	€ 12.494	€ 24.988
2013	€ 12.881	€ 25.763
2014	€ 13.036	€ 26.072
2015	€ 13.062	€ 26.124
2016	€ 13.050	€ 26.099
2017	€ 13.050	€ 26.099
2018	€ 13.193	€ 26.389
2019	€ 13.339	€ 26.677

Quale reddito

Il reddito preso in considerazione ai fini del diritto all'integrazione al minimo è quello assoggettabile all'Irpef. Dal computo sono esclusi:

- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati (la liquidazione), comprese le eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non conta inoltre l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Decorrenza

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto.
La pensione di anzianità decorre dal mese successivo al trimestre in cui si maturano i requisiti richiesti per il diritto.

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità decorrono dal mese successivo a quella della relativa domanda.
La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Categoria della pensione	Decorrenza
Vecchiaia	Mese successivo al raggiungimento dei requisiti
Anzianità	Primo giorno trimestre successivo al raggiungimento dei requisiti
Invalidità e inabilità	Mese successivo alla domanda
Superstiti	Mese successivo al decesso dante causa

La quattordicesima mensilità

A partire dall'anno 2007, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell'anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14^ mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps.

A tal fine si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito l'elevazione del limite di reddito utile da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 10.003,69 a 13.338,26 euro nel 2019).

14^ mensilità

Pensionati con reddito sino a 10.004 euro	Importo quattordicesima
Fino a 18 anni di contribuzione	437
Oltre 18 e fino a 28 anni	546
Oltre 25 anni	655
Pensionati con reddito da 10.004 a 13.339 euro	**Importo quattordicesima**
Fino a 18 anni di contribuzione	336
Oltre 18 e fino a 28 anni	420
Oltre 28 anni	504

Cumulo pensione reddito

A far tempo dal 1° gennaio 2009 (art. 19 della legge n. 133/2008) - allorché è stato reso integralmente compatibile la pensione di anzianità con il reddito derivante da attività lavorativa, sia dipendente che autonoma - la questione del cumulo riguarda esclusivamente il trattamento d'invalidità.

Pensione e assegno di invalidità

La quota di pensione o di assegno d'invalidità eccedente l'ammontare del trattamento minimo Inps è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%. La trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito di lavoro autonomo conseguito. In pratica, è cumulabile al reddito da lavoro autonomo il trattamento minimo e il 70% della differenza tra l'importo della pensione e il minimo, con la garanzia che la trattenuta non può comunque eccedere il 30% del reddito conseguito.

In presenza di lavoro dipendente, invece, la trattenuta operata dal datore di lavoro è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo.

Le pensioni di invalidità liquidate sulla base di almeno 40 anni di contributi, seguono invece le regole del cumulo previsto per le pensioni di vecchiaia (cumulabilità totale, sia con il lavoro autonomo, che dipendente).

La mappa del cumulo

Cumulo pensione redditi da lavoro				
Pensione	***Reddito da lavoro***	***Decorrenza***	***Anni di contribuzione***	***Quota pensione cumulabile***
Vecchiaia	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Anzianità	Dipendente o autonomo	Qualsiasi	Non influente	Intero importo
Invalidità	Dipendente	Qualsiasi	• Almeno 40 anni	Intero importo
			• Meno di 40 anni	Minimo INPS più 50% eccedenza
	Autonomo	• Qualsiasi	Almeno 40 anni	Intero importo
		• Entro il 31.12.1994	Non influente	Intero importo
		• Dal 1.1.1995	Meno di 40 anni	Minimo INPS più 70% eccedenza (*)
(*) La trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito di lavoro.				

Trattenuta

Nei casi di cumulo della pensione con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'Inps.

Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, le quote di pensione non cumulabili sono trattenute direttamente dall'Inps in due momenti (in acconto e a saldo) in base ai redditi dichiarati dal pensionato-lavoratore. Quest'ultimo deve presentare una doppia dichiarazione: nella prima deve indicare il reddito presunto dell'anno, nella seconda (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef) il reddito effettivamente percepito.

Supplementi di pensione

Il titolare della pensione che continua l'attività lavorativa è soggetto, oltre che alla trattenuta sul trattamento in godimento, al versamento della contribuzione previdenziale. I contributi versati dopo il pensionamento possono essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento della pensione stessa. La richiesta di supplemento può essere presentata solo dopo che siano decorsi cinque anni dalla decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza di un supplemento precedente.

Eccezionalmente, è possibile, per una sola volta, richiedere il supplemento dopo soli due anni dalla decorrenza della pensione, purché il richiedente abbia compiuto l'età pensionabile. Ciò in sostanza consente ai pensionati di vecchiaia di poter ottenere il primo supplemento della pensione dopo due anni dalla decorrenza.

Il supplemento è liquidato, con gli stessi criteri previsti per la pensione, sulla base della contribuzione versata nel periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data della domanda di supplemento.

L'aggiunta del supplemento si somma alla pensione e costituisce parte integrante della stessa, anche ai fini delle rivalutazioni automatiche del trattamento (aumenti di scala mobile).

I supplementi riferiti a contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi possono essere richiesti anche in aggiunta alla pensione liquidata nel fondo lavoratori dipendenti. In questi casi occorre però che il titolare della pensione derivante da lavoro dipendente - oltre che rispettare il termine dei 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento già in godimento - abbia compiuto l'età pensionabile (67 anni nel 2019-2020).

I supplementi riferiti a contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi possono essere richiesti anche in aggiunta alla pensione liquidata nel fondo lavoratori dipendenti.

In questi casi occorre però che il titolare della pensione derivante da lavoro dipendente - oltre che rispettare il termine dei cinque anni dalla data di decorrenza del trattamento già in godimento - abbia compiuto l'età pensionabile stabilita per i lavoratori autonomi (nel 2016, 66 anni e 7 mesi gli uomini e 66 anni e 1 mese le donne).

A tale proposito è bene precisare che nel caso in cui la pensione già in godimento risulta integrata al trattamento minimo, il supplemento si somma alla quota di pensione base, quella cioè effettivamente maturata. Può accadere dunque che - qualora il supplemento risulti d'importo inferiore alla quota di integrazione - la pensione in godimento, nonostante l'aggiunta dell'ulteriore contribuzione da lavoro autonomo, resti in pagamento nella misura minima.

La pensione supplementare

Le disposizioni vigenti prevedono che i titolari di pensione di fondi obbligatori diversi dall'Inps, i quali hanno versato contributi non sufficienti per perfezionare il diritto ad una pensione autonoma, possono liquidare una pensione (detta supplementare) sulla base della contribuzione pagata, indipendentemente dai normali requisiti richiesti. Questo significa, ad esempio, che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede già titolare di una pensione dello Stato, enti locali, etc., per i contributi versati nella gestione commercianti, in misura inferiore a 20 anni, al compimento dell'età pensionabile, può ottenere una pensione liquidata determinato con gli stessi criteri previsti per la liquidazione della normale pensione. La pensione supplementare è riconosciuta a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il ritorno delle "finestre"

Pensione	Requisito contributivo	Età richiesta	Finestra
Vecchiaia ordinaria	20 anni	67 anni	No
Vecchiaia giovani *	5 anni	71 anni	No
Vecchiaia "totalizzata"	20 anni	66 anni	18 mesi
Anticipata uomini	42 anni e 10 mesi	Qualsiasi	3 mesi ***
Anticipata donne	41 anni e 10 mesi	Qualsiasi	3 mesi ***
Anticipata "totalizzata"	41 anni	Qualsiasi	21 mesi
Anticipata giovani *	20 anni	64 anni	No
Anticipata "quota 100"	38 anni	62 anni	3 mesi ***
Anticipata "precoci"	41 anni	Qualsiasi	3 mesi

"Opzione donna"	35 anni ***	59 anni	18 mesi

*** Soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995**
**** Con i requisiti maturati tra il 1° gennaio ed il 29 gennaio 2019, la decorrenza è fissata al 1° aprile 2019.**
***** Entro il 31 dicembre 2018.**

Assegno di maternità

Introduzione

Nella contribuzione versata all'Inps dagli iscritti alla gestione commercianti vi è anche una quota, pari a lire 7,44 Euro annui, destinata al finanziamento delle prestazioni per maternità.

Periodo e misura

L'indennità di maternità, introdotta da una legge del 1987, compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi non prima del terzo mese di gravidanza, la prestazione è riconosciuta per un periodo di 30 giorni successivi all'evento. L'indennità è giornaliera ed è fissata in misura pari all'80% del minimale di retribuzione giornaliera soggetta a contributi, prevista per gli impiegati del settore commercio. Il valore giornaliero dell'indennità per il 2019 è di 39 Euro.
In seguito alla nuova legge sui cosiddetti "congedi parentali" le lavoratrici autonome, in aggiunta ai cinque mesi di astensione obbligatoria, hanno diritto a tre mesi di astensione facoltativa dal lavoro durante il primo anno di vita del bambino. Tale diritto è riconosciuto solo a condizione che vi sia una effettiva astensione dall'attività lavorativa, che deve essere specificamente attestata dall'interessata mediante dichiarazione di responsabilità. Durante il suddetto periodo alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale di retribuzione del settore. Pertanto, nel 2019 l'assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 14,70 Euro.

La domanda

Per ottenere l'indennizzo le lavoratrici interessate devono inoltrare domanda all'Inps. Alla richiesta, per la quale esiste un apposito modulo, deve essere allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato dalla Asl, per quanto riguarda il periodo antecedente il parto, e il certificato di assistenza al parto, accompagnato da un certificato di stato famiglia, relativamente al periodo (3 mesi) successivo. Va infine precisato che il

pagamento dell'assegno di maternità è subordinato alla presentazione dei bollettini dei versamenti contributivi riguardanti i trimestri in cui cade l'intero periodo indennizzabile.

L'assegno di maternità	
Contributo annuo	*Indennità giornaliera **
7,44	39

* La misura dell'indennità corrisponde all'80% della retribuzione minima giornaliera soggetta a contributi prevista per gli impiegati del settore commercio.

ENASARCO

Introduzione

La Fondazione Enasarco gestisce il fondo di previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, sulla base di un normativa risalente al 1973. L'attuale regolamento che disciplina il funzionamento dell'ente è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 22 dicembre 2010 e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2011). Ulteriori ritocchi al Regolamento sono stati apportati a novembre 2012.

L'iscrizione

E' obbligatoria per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, indipendentemente da ogni altra condizione (pensionati, ecc.).

Contributi

Il fondo si alimenta con la contribuzione dovuta in parte della case mandanti, in parte dagli iscritti. Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il versamento dei contributi viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'iscritto.
Il contributo previdenziale obbligatorio (a regime dal 2020) è del 17%, di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

Nel periodo transitorio l'aliquota contributiva è fissata come segue:

In percentuale	*Anno*								
	2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Aliquota previdenza	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	**12,55**	13,00	13,50	14,00
Aliquota solidarietà	1	1,25	1,70	2,15	2,60	**3,00**	3,00	3,00	3,00
Aliquota totale	13,50	13,75	14,20	14,65	15,10	**15,55**	16,00	16,50	17,00

Minimale e massimale

La contribuzione Enasarco è dovuta nei limiti di un minimale e un massimale. Il contributo minimo è stabilito in misura pari a:

* 856,00 euro per gli agenti e rappresentanti impegnati in esclusiva (monomandatari) per una sola ditta preponente;

* 428,00 euro per agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari).

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.

Il massimale provigionale, su cui applicare l'aliquota contributiva è fissata (a regime dal 2015) in 37.500 euro per i monomandatari e a 25.000 euro per i plurimandatari. Nel periodo transitorio il massimale è fissato come segue:

Tipologia rapporto	**Anno**			
	2014	**2014-2015-2016-17**	**2018**	**2019**
Monomandatario	€ 35.000	€ 37.500	€ 37.913	€ 38.331
Plurimandatario	€ 23.000	€ 25.000	€ 25.275	€ 25.554

I minimali contributivi e i massimali provvisionali sono rivalutati ogni anno, secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La rivalutazione dei massimali decorre dal 2016, anno in cui non si è registrata alcuna rivalutazione in quanto l'indice Istat (inflazione 2015) è risultato pari a zero. Altrettanto per quanto riguarda l'anno 2017 (2016 inflazione pari a zero).

Il massimale annuo non è frazionabile in relazione a periodi di durata del rapporto inferiore all'anno solare.

Contributo facoltativo

Al solo fine di incrementare il montante contributivo, l'iscritto da data anteriore il 1° gennaio 2004, può versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore. L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'interessato, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per i plurimandatari.

Volontaria e riscatto

Gli iscritti che cessano temporaneamente o definitivamente l'attività senza aver raggiunto il diritto alla pensione, possono continuare a versare in proprio.

Affinché l'Enasarco conceda l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, è necessario che l'interessato possa vantare almeno 5 anni, anche non consecutivi, di versamenti obbligatori (sino al dicembre del 2011 erano richiesti 7 anni), di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività.

La richiesta di prosecuzione volontaria deve essere inoltrata entro 2 anni dal 1° gennaio successivo a quello di cessazione dell'attività.

L'ammontare del contributo volontario si determina alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento (428 euro nel 2019).

L'ammontare del contributo volontario si determina alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata, che non potrà comunque essere inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento.
Fermo restando il contributo minimo, il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate viene imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata, mentre l'eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale.

I contributi volontari a copertura di periodi arretrati nonché quelli relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione, devono essere versati in un'unica soluzione.

Le annualità successive all'autorizzazione devono pervenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno, oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre sono imputati alla copertura di periodi successivi.

Gli iscritti che abbiano ripreso la loro attività o che abbiano conseguito i requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria.

In analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti iscritti nella assicurazione generale Inps, anche per la previdenza integrativa Enasarco è stata introdotta la possibilità di costituire una rendita vitalizia.

Si tratta, in altre parole, della possibilità di recuperare la contribuzione dovuta, ma non più regolarizzabile per intervenuta prescrizione.

L'onere economico, l'ammontare della riserva matematica utile per la copertura del periodo "scoperto", è a carico del preponente. Nel caso quest'ultimo risultasse cessato, fallito, ecc., l'onere passa a carico dell'interessato, salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno.

Le pensioni

Pensione di vecchiaia

Dal 2013 al 2016, fermo restando il requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva, prosegue il graduale aumento delle "quote" pensionabili (la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva) iniziato nel 2012. A partire dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne, il requisito dell'età anagrafica minima pensionabile e/o della "quota" subisce un aumento graduale come riportato nella tabella sottostante:

La vecchiaia Enasarco

Sesso	*Requisiti*	*Anno di decorrenza*												
		2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
M	Quota	86	87	88	89	90	**91**	92	92					
	Età min.	65	65	65	65	65	**66**	66	67					

	Anzianità	20	20	20	20	20	**20**	20	20				
F	Quota	82	83	84	85	86	**87**	88	89	90	91	92	92	92
	Età min.	61	61	62	62	63	**63**	64	64	65	65	66	66	67
	Anzianità	20	20	20	20	20	**20**	20	20	20	20	20	20	20

E' stata introdotta, contestualmente all'innalzamento dei requisiti pensionistici, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei requisiti minimi di 65 anni di età, 20 anni di anzianità contributiva e al raggiungimento di "quota 90" (a partire dal 2017 per gli uomini e dal 2021 per le donne), con una riduzione (permanente) del 5% per ogni anno di anticipazione fino ad un massimo di due anni.

L'Enasarco, a decorrere dall'anno 2015 e successivamente con cadenza triennale, provvede alla verifica dell'aspettativa di vita della categoria degli agenti e all'eventuale adeguamento del requisito dell'età pensionabile minima sulla base dei cosiddetti andamenti demografici indicati dall'ISTAT.

Rendita contributiva

Gli iscritti dal 1° gennaio 2013 che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo (si veda punto 5), ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della "quota 92".

Pensione di invalidità

L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione all'Enasarco, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività effettivamente esercitata;

b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

Pensione di inabilità

Spetta all'iscritto che ha perso completamente la capacità lavorativa (100%).

In questo caso sono richiesti requisiti contributivi ridotti: anziché 5 anni di cui 3 nel nell'ultimo quinquennio, ne bastano 5 , di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio. L'anno nel quinquennio non è richiesto nell'ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

Ai pensionati di inabilità, titolari dell'assegno mensile Inps per assistenza personale e continuativa ("indennità di accompagnamento"), con un reddito individuale complessivo annuo lordo non superiore a euro 30.000, l'Enasarco eroga un contributo di 1.200 euro annui. Le richieste del contributo assistenziale devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Pensione ai superstiti

Spetta ai superstiti in caso di morte dell'iscritto, a condizione che:

- il congiunto deceduto fosse titolare di una pensione (vecchiaia o invalidità);
- ovvero, potesse far valere almeno 20 anni di contributi, oppure un minimo di 5 anni, di cui almeno uno versato nel quinquennio precedente il decesso.

I superstiti beneficiari sono il coniuge ed i figli minori, o maggiorenni inabili o studenti.

A decorrere dall'anno 2024 anche la "rendita contributiva" è reversibile ai superstiti. In tal caso la riduzione del 2% si applica con riferimento agli anni mancanti al ventesimo di anzianità contributiva.

Misura della pensione

A partire dal Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2004, in analogia a quanto avviene per tutti i lavoratori iscritti all'Inps dopo il 31 dicembre 1995, anche la pensione Enasarco viene calcolata con il cosiddetto criterio "contributivo".

L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale accumulato per un determinato coefficiente di trasformazione (si veda tabella), relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando all'ammontare dei contributi versati, l'importo accantonato all'inizio dell'anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno, in base:

- per gli anni dal 2004 al 2008, al tasso previsto per le nuove pensioni contributive Inps: crescita del Pil (prodotto interno lordo) del quinquennio precedente;

- per gli anni dal 2009 al 2011, al maggiore tra il tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel triennio precedente l'anno da rivalutare e il tasso di rendimento stabilito sulla base della crescita del Pil quinquennale previsto per il medesimo anno;
- dall'anno 2012, al 90% del tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare con un valore minimo garantito dell'1,5%. Il restante 10% alimenta un apposito fondo da utilizzare a copertura del rendimento minimo.

Resta invece immutato il calcolo della quota di pensione maturata sulla base dei contributi versati sino al 31 dicembre 2003, basato sull'anzianità contributiva e l'ammontare delle provvigioni.

In altre parole, a partire dal 2004 l'ammontare della pensione è costituito dalla somma di tre distinte quote.

Quota A – rif. Normativo Legge 12/1973
In base all' art. 10 della Legge 12/1973 la quota parte di pensione di vecchiaia definita Quota A dipende dal:

- miglior triennio consecutivo, (oppure, se non esistente, degli ultimi 3 anni versati) identificato all'interno di un periodo composto dagli anni che vanno dall'ultimo coperto da versamenti contributivi a ritroso per un decennio
- anzianità contributiva, maturata per tutti gli anni coperti da contributi dall'inizio fino al 30 settembre 1998
- articolo 25: decurtazione pensione annua per importi superiori a 2.582,28 €.

La quota A viene calcolata in base al seguente criterio: la pensione è pari a tanti quarantesimi del 70% della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

Per il calcolo dell'importo mensile lordo di pensione in quota A, in sintesi:
Somma delle provvigioni del miglior triennio: 3 x 70: 100: 40 x a.c. in quota A. Al totale va sottratta la riduzione ex art. 25 della Legge12/1973 (convertita in euro), ed il nuovo totale: 13.

Quota B – rif. Normativo Regolamento 1998
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento del 1998 la quota parte di pensione di vecchiaia definita *Quota B* dipende dal:

- quindicennio, ossia il periodo composto dagli anni che vanno dall'ultimo anno coperto da versamenti contributivi a ritroso per 15 anni
- anzianità contributiva, calcolata non più su base annua ma trimestrale, sui contributi versati nel periodo che va dal 01/10/1998 al 31/12/2003 (anzianità contributiva massima prevista è pari ad anni 5,25)

La quota B viene calcolata in base ai seguenti criteri:

- media provvigionale annua determinata con riguardo alla più elevata fra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati contributi obbligatori o volontari, calcolate per ciascuno dei periodi di riferimento sotto indicati compresi nel quindicennio precedente l'ultimo versamento;
- anzianità contributiva determinata dagli anni e frazioni trimestrali di essi per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino ad un massimo complessivo di quaranta anni di contribuzione, comprensivi anche dell'anzianità contributiva presa a calcolo della quota A;

sistema di calcolo:

- per gli iscritti con media provvigionale annua fino ad € 6.197,48 la presente quota di pensione è pari a tanti quarantesimi del settanta per cento della stessa media provvigionale annua, fino ad un massimo complessivo di quaranta quarantesimi, comprensivi anche dell'anzianità contributiva presa a calcolo della quota A;
- per gli iscritti con media provvigionale annua superiore a ad € 6.197,48 la presente quota di pensione è determinata moltiplicando la media provvigionale stessa per l'anzianità contributiva e per i coefficienti di cui appresso:

MEDIA PROVVIGIONALE	COEFFICIENTI PENSIONISTICI
fino a € 6.197,4	1,75%
da € 6.197,49 a € 9.296,22	1,55%
da € 9.296,23 a € 12.394,97	1,35%
da € 12.394,98 in poi	1,15 %

Per il calcolo dell'importo mensile lordo di pensione in quota B, in sintesi: somma delle provvigioni del miglior quindicennio: 15. Al totale va sottratto l'importo massimo dello scaglione di media provvigionale di riferimento. Il totale va moltiplicato per il coefficiente pensionistico di riferimento: 100. Al totale così ottenuto si aggiunge la somma degli importi riconosciuti per ogni scaglione precedente quello di riferimento (l'importo massimo di ogni scaglione moltiplicato per il relativo coefficiente), ed il totale ottenuto si moltiplica per gli anni di anzianità contributiva in quota B. Il totale va diviso per 13.

Quota C – rif. Normativo Regolamento 2004

Secondo gli art. 14 e 15 del Regolamento 2004, la quota parte di pensione di vecchiaia definita *Quota C* dipende dai contributi versati a partire dal 1/1/2004.

è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.
Il montante contributivo individuale si ottiene, alla fine di ciascun anno, sommando all'ammontare dei contributi versati durante l'anno, l'importo accantonato all'inizio dell'anno capitalizzato, fino alla fine di ciascun anno, in base al tasso previsto dall'articolo 1 comma 9 della Legge 335/95.

Coefficienti di conversione del montante contributivo

Età pensione	*% da applicare al montante contributivo*	*Età pensione*	*% da applicare al montante contributivo*
40	3,031%	61	4,630%
41	3,076%	62	4,764%
42	3,123%	63	4,907%
43	3,172%	64	5,059%
44	3,224%	65	5,222%
45	3,277%	66	5,398%
46	3,333%	67	5,587%
47	3,391%	68	5,791%
48	3,452%	69	6,011%
49	3,515%	70	6,249%
50	3,581%	71	6,507%
51	3,653%	72	6,787%
52	3,728%	73	7,095%
53	3,807%	74	7,432%
54	3,890%	75	7,803%
55	3,978%	76	8,212%
56	4,072%	77	8,663%
57	4,170%	78	9,155%
58	4,275%	79	9,696%
59	4,386%	80	10,290%
60	4,504%		

N.B. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età del pensionando in riferimento al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di 1/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore ed il coefficiente di trasformazione dell'età inferiore a quella del pensionando, ed il numero dei mesi costituenti la frazione d'anno.

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano
Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al mese successivo a quello in cui si matura il diritto. Se la domanda viene inoltrata all'Enasarco entro un anno, vengono liquidati anche gli arretrati (senza interessi). Quando invece la richiesta viene effettuata oltre un anno, la decorrenza è fissata al mese successivo a quello della domanda (senza arretrati). In quest'ultimo caso però la pensione viene liquidata con una maggiorazione del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.

Il criterio di calcolo della pensione di invalidità è analogo a quello utilizzato per la pensione di vecchiaia. Quando lo stato invalidante, almeno pari al 67% (condizione minima per il riconoscimento dell'invalidità), risulta inferiore al 100%, il trattamento risultante dal calcolo viene comunque ridotto proporzionalmente al grado d'invalidità accertata.

Al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, e in possesso dei requisiti contributivi previsti, il pensionato di invalidità o inabilità può chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, distinta dalla pensione già in godimento ed in aggiunta ad essa, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data del pensionamento.

Per il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato con il sistema "misto" (retributivo sino al 2003 e contributivo dal 2004) la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei prescritti requisiti, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

In caso di morte dell'iscritto, le quote spettanti ai superstiti sono le stesse di quelle Inps:

- 60% per il coniuge solo, più 20% per ogni orfano avente diritto (fino al massimo del 100%)
- 70% nell'ipotesi di unico orfano (senza coniuge);
- 80% nell'ipotesi di due orfani (senza coniuge);
- 100% in presenza di due o più orfani (senza coniuge).

Qualora il superstite possieda redditi propri assoggettabili all'Irpef , la pensione spettante viene ridotta come segue:

- del 25% in presenza di un reddito Irpef superiore a tre volte il trattamento minimo annuo Inps. E' come dire che al coniuge superstite viene corrisposto il 45% (anziché il 60%) di quanto maturato dal defunto;
- del 40% in presenza di un reddito Irpef superiore a quattro volte il trattamento minimo Inps;
- del 50% in presenza di un reddito Irpef superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps.

La reversibilità legata al reddito

Reddito Irpef del superstite	Percentuale di riduzione
Fino a due volte il minimo Inps	0%
Oltre tre volte il minimo Inps	25%
Oltre quattro volte il minimo Inps	40%
Oltre cinque volte il minimo Inps	50%

N.B. Il minimo Inps per il 2019 è pari a 6.670 euro.

Supplemento di pensione

Per i contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, prescindendo dal periodo cui gli stessi si riferiscono, gli iscritti possono chiedere la liquidazione di un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere.
Detto supplemento potrà essere liquidato, al compimento del 72° anno di età, e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento.

Indennità risoluzione rapporto

Oltre alla contribuzione destinata al fondo pensioni, le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente presso l'Enasarco una somma rapportata alle provvigioni liquidate, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi, che vanno ad alimentare un apposito fondo per l'indennità risoluzione rapporto (Firr).
Le aliquote Firr sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

- **Agenti monomandatari:**
  4% sulle provvigioni fino a 12.400 Euro annui;
  2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400 e 18.600 Euro annui;
  1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600 Euro annui

- **Agenti plurimandatari**
  4% sulle provvigioni fino a 6.200 Euro annui;
  2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200 e 9.300 Euro annui;
  1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300 Euro annui.

Agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto sono computabili anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Il versamento FIRR viene effettuato dalla ditta preponente annualmente non prima del 1 e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La liquidazione del contributo viene effettuata alla cessazione del mandato di agenzia. Dal 1° Gennaio 2011 le domande di liquidazione del Firr devono essere inviate esclusivamente on-line. Con questa semplice procedura, che è già adottata dal 70% dei richiedenti, non ci si deve recare negli uffici, non si devono riempire moduli e si velocizzano al massimo i tempi di pagamento.

La richiesta può essere inoltrata dall'azienda mandante o dall'agente accedendo all'area riservata in Enasarco.

L'Enasarco, in sede di liquidazione, opera la ritenuta d'acconto del 20% ai fini fiscali.

Contributo maternità Enasarco

Questo contributo aiuta economicamente l'agente donna che, a seguito della gravidanza, affronta una diminuzione del proprio reddito e un incremento degli oneri. Spetta alle iscritte in attività che hanno avuto un figlio nato dal 1° gennaio 2019.

Per i figli nati nel 2018 si potrà richiedere il contributo nel corso del 2019, purché entro un anno dall'evento come previsto nel Programma delle prestazioni integrative 2018.

Alla data dell'evento, è necessario avere i seguenti requisiti:

- Agenti donne in attività: avere al 31/12/18 un'anzianità contributiva complessiva di almeno un anno (4 trimestri, coperti esclusivamente da contributi obbligatori) negli ultimi tre.
- Essere titolare di un reddito annuo lordo anno 2017 non superiore a 70.000 euro.

Il contributo è dovuto in caso di parto o di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Il contributo è di 2.500 euro per ogni figlio ed è possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l'area riservata inEnasarco. Non sono invece accettate domande presentate con altre modalità, ad esempio con raccomandata, o consegnate presso le nostre sedi.

Il contributo deve essere richiesto entro un anno dall'evento.

FAQ

Doppia attività

D. La società per cui opero come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede mi corrisponde anche compensi, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, per consulenze (formazione). Devo necessariamente avere due posizioni: commercianti e gestione separata Inps?

R. A proposito dell'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti, obbligatoria per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 1 gennaio 1997, l'Inps, nella circolare n. 17 del 25 gennaio 1997, ha precisato che sono iscrivibili tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (iscritti all'albo) i quali svolgono la loro attività come agenti o mandatari, con carattere di abitualità e prevalenza. In altri termini, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è compatibile con quella svolta contemporaneamente in qualità di lavoratore subordinato o autonomo. Tuttavia, l'obbligo assicurativo sorge solamente se l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede viene prestata con carattere di prevalenza rispetto all'altra o alle altre. Un caso particolare è rappresentato dal soggetto che, oltre all'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, svolge anche quella di consulente: qualora questa seconda attività sia nettamente distinta da quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dà luogo - in presenza delle altre condizioni richieste - all'iscrizione come professionista alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (versamento del contributo del 18%). Qualora invece l'attività di consulente sia complementare ed accessoria rispetto a quella di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, così da configurare un'unica professionalità, il soggetto deve essere assicurato esclusivamente come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sulla base della totalità dei redditi conseguiti.

D. Ho un incarico come docente part-time (200 ore l'anno) in una scuola privata e sono iscritto all'Inps come dipendente. Chiedo se devo iscrivermi alla gestione commercianti per l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.

D. Sono insegnante presso una scuola legalmente riconosciuta. Per l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede devo necessariamente pagare altri contributi all'Inps?

R. Dal momento che la norma non lo esclude esplicitamente, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è quindi compatibile con quella svolta (contemporaneamente) in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Tuttavia, l'obbligo assicurativo sorge solamente se l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede viene prestata con carattere di prevalenza rispetto all'altra o alle altre. Sul concetto di prevalenza nessun organo competente si è finora pronunciato. Si

ritiene comunque che possa ragionevolmente ricercarsi combinando sia l'intensità della prestazione lavorativa, sia il volume di reddito ricavato dalla stessa. Si può, ad esempio, escludere l'obbligo di iscrizione per un dipendente a tempo pieno che svolge anche attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dalla quale peraltro ricava di norma minor reddito, rispetto alla retribuzione. Mentre riteniamo sia obbligato all'iscrizione presso la gestione Inps il dipendente part-time, il quale dall'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dovrebbe ricavare un reddito più elevato dello stipendio.

Sconto contributivo

D. Sono pensionato, quale ex dipendente, e iscritto alla gestione commercianti in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Tra qualche mese compio i 65 anni età. Come devo fare per ottenere la riduzione dei contributi da versare all'Inps?

R. Il comma 15 dell'art. 59 della legge n. 448/1997 (il provvedimento collegato alla Finanziaria 1998) prevede che i lavoratori autonomi (compresi i familiari collaboratori) titolari di pensione e con età non inferiore a 65 anni, possano, a domanda, richiedere la riduzione del 50% dell'onere contributivo. Lo sconto, che scatta a partire dal mese successivo al compimento dei 66 anni e 7 mesi, deve essere esplicitamente richiesto (l'Inps ha appontato un apposito modulo di domanda). Il minor versamento ovviamente si riflette sul supplemento di pensione che spetta continuando l'attività lavorativa.

Supplementi di pensione

D. Sono un pensionato ex bancario. Da poco tempo svolgo attività quale consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, dalla quale ricavo un reddito inferiore alla media degli ultimi stipendi. Vorrei che mi confermaste l'obbligo del versamento della contribuzione nella gestione commercianti. In caso affermativo, non rischio di danneggiare la pensione dovendo ricalcolare la stessa con i redditi dell'ultimo periodo di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede?

R. I commercianti in attività (compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede), come del resto avviene per i lavoratori dipendenti, sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale, nonostante risultino pensionati. I contributi pagati alla gestione commercianti Inps, possono essere utilizzati, per un supplemento della pensione già corrisposta in qualità di ex lavoratore dipendente. I timori circa un ricalcolo, in negativo, della pensione in godimento, sono quindi infondati.

D. Sono pensionata di anzianità con oltre 40 anni di contributi. Dal momento che ho superato il massimo dei versamenti, vi chiedo se come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sono comunque obbligato a pagare i contributi nella gestione commercianti Inps. Contributi che sarebbero versati a fondo perduto.

R. I contributi versati nella gestione commercianti danno diritto, al compimento dell'età pensionabile (67 anni nel biennio 2019-2020), ad un supplemento della pensione già in godimento. Tutto ciò indipendentemente dall'anzianità contributiva in base alla quale è stata liquidata la stessa. Il supplemento, in altre parole, prescinde dal limite massimo.

D. Sono pensionato, ex dipendente, e svolgo attività da consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede da circa tre anni. Posso chiedere una aggiunta all'Inps, per i contributi versati nella gestione commercianti?

R. I contributi versati dopo il pensionamento possono essere utilizzati per la liquidazione di un supplemento. La richiesta di supplemento può essere presentata solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione. I supplementi riferiti a contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi possono essere richiesti anche in aggiunta alla pensione liquidata nel fondo lavoratori dipendenti. In questi casi occorre però che il titolare della pensione derivante da lavoro dipendente, oltre che rispettare il termine dei 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento già in godimento, abbia compiuto l'età pensionabile stabilita per i lavoratori autonomi (67 anni nel biennio 2019-2020).

Praticantato

D. Ho riletto recentemente un articolo dei qualche anno fa nel quale si parlava della possibilità per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di riscattare il periodo di praticantato. Nel mio caso il periodo risale al 1996. Si tratta di un riscatto oneroso? E se sì, è comunque conveniente? Quale procedura devo eventualmente seguire?

R. La risposta è negativa. Il decreto ministeriale del 22 ottobre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 263 dell'11 novembre 1997) che dettava le modalità di attuazione del riscatto dei periodi di praticantato dei CF, fissava un termine perentorio di 6 mesi dalla data di iscrizione all'Albo per la presentazione della domanda, ovvero, per i periodi già esauriti, entro 6 mesi dalla data di emanazione del decreto stesso, e cioè entro l'11 maggio 1998.

La volontaria

D. Prima di intraprendere l'attività di consulente finanziario ho lavorato come impiegata per 10 anni e per 8 anni e mezzo ho contribuzione versata nella gestione commercianti come collaboratrice di mio marito. Se dovessi decidere di cessare ora l'attività (a 60 anni di età) con circa 19 anni complessivamente, cosa dovrò fare per ottenere la pensione? E quando l'avrò?

R. In seguito alla riforma previdenziale del 2011, la signora matura il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 67 anni, in presenza di un minimo di 20 anni di contribuzione complessivamente versata. Il "costo" della contribuzione volontaria (annua) da versare

per raggiungere i 20 anni è pari al valore dell'aliquota contributiva obbligatoria (24%) applicata alla media annua del reddito assoggettato a contributi nell'ultimo triennio. L'ammontare della rendita sarà costituito dalla somma di due distinte quote (dipendente e gestione commercianti), calcolate sulla base della media dei redditi/retribuzioni e dell'anzianità della singola gestione.

I contributi figurativi

D. Sono un giovane consulente finanziario iscritto dal 2006 alla gestione Inps. Qualche collega mi suggerisce di farmi accreditare il servizio militare svolto nel 2004. Non ho però capito se devo pagare un riscatto per questo periodo.

R. Il periodo di servizio militare viene accreditato quale contribuzione figurativa. Ed è quindi gratuito. E' possibile utilizzare anche il servizio militare non armato e quello sostitutivo civile, relativamente all'obiezione di coscienza. I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati, normalmente in occasione della domanda di pensione; non sono infatti previsti termini di scadenza. La richiesta di accredito, che può essere quindi presentata all'Inps in qualsiasi momento, deve essere corredata dal foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) rilasciato dal distretto di appartenenza.

Niente minimo con il coniuge "ricco"

Niente minimo con il coniuge "ricco"

D. Sono un promotore finanziario con moglie casalinga a carico. Ha 60 anni e ha versato più di 20 anni di contributi. Non solo non ha potuto ottenere la pensione a 55 anni, come era previsto quando smise di lavorare (nel 1985), ma non avrà neppure la minima, come le è stato riferito all'Inps. E questo perché io denuncio un reddito di 70 mila Euro, unico reddito della famiglia.

R. In effetti le cose stanno così. Quando il coniuge consegue redditi Irpef superiori a 4 volte l'importo del trattamento minimo (valore pari a circa 26.677 Euro annui del 2019), la pensione viene liquidata sulla base della contribuzione effettivamente versata, senza alcuna integrazione.

L'indennità di maternità

D. Sono una giovane consulente senza precedenti assicurativi. A fine anno avrò un bambino. Mi spetta qualcosa dell'Inps?

R. Il diritto all'indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome non è condizionato da una determinata anzianità contributiva pregressa. E' comunque previsto che il pagamento dell'assegno sia subordinato alla presentazione dei bollettini (mod.F24) dei versamenti contributivi (obbligatori) riguardanti i trimestri in cui cade

l'intero periodo indennizzabile. L'assegno che quest'anno (2019) è di 39 Euro al giorno, spetta per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali.

Obbligo iscrizione Inail

D. L'Inail, con una recente raccomandata, mi sollecita al pagamento dei contributi. Sono in regime di impresa familiare con mio figlio ma, almeno credo, di non essere tenuto in ogni caso al pagamento di quanto in parola.

R. Con la sentenza n. 476/1987 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo parte dell'articolo 4 del Testo Unico Inail (Dpr n. 1124/1965) estendendo di fatto la tutela antinfortunistica ai partecipanti all'impresa familiare (equiparandoli sostanzialmente ai lavoratori dipendenti). Pertanto, anche se i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (lavoratori autonomi) non sono soggetti all'Inail, i collaboratori familiari andrebbero assicurati, a patto che sussista anche il requisito oggettivo, cioè una lavorazione rischiosa. Poiché tale può essere anche l'attività con ausilio di computer o calcolatrice, l'obbligo è praticamente sempre esistente. La pretesa dell'Inail sembra dunque corretta, a meno che non si dimostri che il collaboratore non usa alcuno strumento.

Quesiti Enasarco

D. Dopo la pensione di anzianità (35 anni di contributi) raggiunta come dipendente, ho svolto attività come promotore finanziario. Sono ormai trascorsi più 5 anni, per cui ho raggiunto il massimo dei contributi. Domando se sono ancora tenuto e in quale misura ai versamenti previdenziali all'Enasarco e all'Inps.

R. Sia la contribuzione Inps che quella Enasarco sono dovute anche dai titolari di pensione, indipendentemente dall'età e dall'anzianità complessiva. I contributi Inps, contrariamente a quanto avviene per quelli versati all'Enasarco, potranno essere utilizzati per la liquidazione di una pensione supplementare al compimento dell'età pensionabile (67 anni).

D. Sono consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede con posizione aperta all'Enasarco. Ho ricevuto una allettante proposta da un istituto di credito. Se dovessi tornare al lavoro dipendente so che non avrei problemi con la contribuzione Inps, per quanto riguarda la ricongiunzione delle due posizioni. Vorrei chiedere però come posso utilizzare i contributi Enasarco (ho 45 anni). Potrei versare volontariamente sino a raggiungere il minimo utile per la pensione a 65 anni? E quale anzianità dovrei raggiungere per ottenere la pensione?

R. Gli iscritti Enasarco che cessano l'attività senza aver raggiunto il diritto alla pensione, possono continuare a versare in proprio. La richiesta di prosecuzione volontaria deve essere inoltrata entro 2 anni dal 1° gennaio successivo a quello di cessazione dell'attività. Affinché l'Enasarco conceda l'autorizzazione è necessario che l'interessato possa far vantare almeno 5 anni, anche non consecutivi, di versamenti obbligatori, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività. Il contributo da versare va da un minimo pari a quello obbligatorio (attualmente a 856 Euro annui), ad un massimo, commisurato all'aliquota in vigore per la contribuzione obbligatoria (nel 2019, 16,50%, comprensiva anche della quota a carico del preponente), applicata alla media delle provvigioni degli ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività. Per la pensione di vecchiaia Enasarco è richiesto un minimo di 20 anni di contribuzione.

D. Sono iscritta all'Enasarco da circa 22 anni. Quest'anno compio i 63 anni di età. Contavo di poter ottenere la pensione, ma ho saputo solo ora che hanno elevato l'età. Quando potrò ottenerla?

R. La pensione di vecchiaia dell'Enasarco sino al 31 dicembre 2017 veniva riconosciuta al compimento dei 63. Nel 2018 l'età pensionabile delle donne è salita a 64 anni.

D. Vorrei controllare l'estratto conto dell'indennità di risoluzione rapporto dell'Enasarco. Vi sarei grato se mi comunicaste le aliquote contributive vigenti.

R. Le aliquote Firr (fondo per l'indennità risoluzione rapporto) sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

*4% sulle provvigioni fino a 12.400 Euro annui;

*2% sulla quota delle provvigioni tra lire 12.400 e 18.600 Euro annui;

*1% sulla quota di provvigioni oltre 18.600 Euro annui.

D. Vorrei sapere se è possibile ottenere la liquidazione del Firr per la costruzione della prima casa o per motivi di matrimonio.

R. No. La liquidazione del Firr avviene solo alla cessazione del rapporto di agenzia.

D. Desideravo sottoporvi un quesito a cui l'Enasarco non mi ha ancora risposto:

- da gennaio 2010 percepisco la pensione Enasarco

- poiché sono tutt'ora in attività, continuo a pagare i contributi

- cosa succede di questi? Viene fatto un ricalcolo ogni quanto tempo?

R. Per i contributi versati all'Enasarco successivamente alla data di acquisizione del diritto alla pensione, è possibile chiedere un supplemento della pensione, distinto dal trattamento pensionistico in essere. Detto supplemento può essere liquidato, al compimento del 72° anno di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento.

ANASF Via Gustavo Fara, 35 Milano

Tel. 02.67382939 - Fax 02.67070839 anasf@anasf.it **www.anasf.it**

Via Fara, 35
20124 Milano
02 67382939
www.anasf.it
anasf@anasf.it

ANASF
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI FINANZIARI